93

**OMAGGIO
AI COMUNI
MONTANI**

LA COMUNITÀ MONTANA

Nuova legge per lo sviluppo della montagna
(legge 3-12-71 n. 1102)
Note illustrative e commenti
Studi preliminari al piano di sviluppo zonale
Elenco delle Comunità montane
Bibliografia



Ed. Il Montanaro S.r.l. - Roma - Viale del Castro Pretorio, 116

(92) (16)

TALIANO
...zionale
...58

Museomontagna Torino
FONDO MONTAGNA PIEMONTESE

UFI Ø223Ø59 E. 58-A166
ASSESSORATO ALLA MONTAGNA



LA COMUNITÀ MONTANA

Nuova legge per lo sviluppo della montagna (legge 3-12-71 n. 1102)
Note illustrative e commenti
Studi preliminari al piano di sviluppo zonale
Elenco delle Comunità montane
Bibliografia



SOMMARIO



PRESENTAZIONE

La stampa di questa pubblicazione su « la Comunità Montana », che avviene l'indomani dell'approvazione della nuova attesa legge per lo sviluppo della Montagna, vuole essere uno strumento di lavoro per i Comuni montani e i loro amministratori, come per gli studiosi e i tecnici che operano in montagna.

Su questo tema, nella 1ª edizione del fascicolo, nel gennaio 1970, abbiamo pubblicato note illustrative e bibliografiche e il testo del disegno di legge che per iniziativa dell'UNCEM il senatore Mazzoli ed altri avevano presentato al Senato nel luglio 1969. Oggi quel disegno di legge, opportunamente integrato dal lungo dibattito parlamentare e nella prospettiva aperta dall'avvio della nuova esperienza regionale, è divenuto legge dello Stato e corona tante battaglie da anni compiute dall'UNCEM per sollecitare una nuova politica per la montagna e per i montanari.

L'ampio commento al testo legislativo, curato dal Segretario generale dell'UNCEM Giuseppe Piazzoni, contiene precise indicazioni di lavoro per i Comuni montani e tutti coloro che operano in montagna. Già le 120 Comunità montane operanti in quattordici regioni e interessanti circa 1.500 comuni hanno avviato gli studi preparatori al « piano di sviluppo economico e sociale della zona montana », che costituisce il punto focale della nuova legge e che sarà lo strumento attraverso il quale gli stessi montanari diverranno i protagonisti del proprio avvenire.

Le Regioni, entro il 1972, daranno corso all'applicazione della legge con la suddivisione dell'intero territorio montano in Zone omogenee nelle quali si costituirà la Comunità montana. Si darà così integrale applicazione alla norma, già prevista dal paragrafo 161 del programma economico nazionale 1966/70, che riconosce la Comunità montana « strumento di programmazione a livello decisionale ed operativo ».

Per la migliore conoscenza dei vari problemi posti dalla nuova legge vengono pubblicate alcune norme legislative, i commenti dei relatori della legge al Senato, sen. Mazzoli, e alla Camera, on. Della Briotta, del Ministro on. Natali e del Sottosegretario sen. Venturi e alcune prese di posizione dell'UNCEM, che hanno accompagnato e sollecitato il dibattito sulla nuova legge.

Sono parimenti pubblicate le direttive fornite dal Ministero della agricoltura nel luglio 1970 per la redazione degli studi preliminari al piano di sviluppo e talune indicazioni operative date dall'UNCEM allo scopo di consentire, soprattutto ai comuni non ancora consorziati nelle comunità montane, una specifica conoscenza dei metodi operativi finora adottati.

Senza nulla togliere alle norme che, in base alla nuova legge, ciascuna Regione dovrà emanare in materia, ritengo che la presente pubblicazione, che nasce dalle esperienze realizzate in ogni parte d'Italia dagli amministratori di Comuni, Comunità montane, Province, Camere di Commercio, Consorzi BIM e di bonifica — esperienze che l'UNCEM ha indirizzato e coordinato — possa costituire un valido ausilio per tutti.

L'UNCEM continuerà ad offrire la propria collaborazione ai legislatori regionali ed agli amministratori comunali per la più sollecita ed opportuna applicazione della nuova legge.

on. dr. Enrico Ghio
Presidente dell'UNCEM

Roma, dicembre 1971

LA NUOVA POLITICA PER LA MONTAGNA E LA FUNZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA

di *Giuseppe Piazzoni*

La Gazzetta Ufficiale n. 324 del 23-12-71 ha pubblicato la legge 3 dicembre 1971 n. 1102 che detta « Nuove norme per lo sviluppo della montagna ».

Dopo il voto del 29 aprile '71 della Camera dei deputati sul testo di legge unificato preparato da un comitato ristretto utilizzando largamente le proposte di iniziativa parlamentare, si è avuto il 20 ottobre il voto del Senato che ha modificato alcuni articoli della legge. La Camera, riesaminato il testo del Senato vi ha apportato altre modifiche con il voto del 18 novembre. La legge, tornata al Senato, è stata approvata definitivamente il 25 novembre 1971.

Si è così concluso un lungo e faticoso iter parlamentare, iniziatosi nel gennaio 1969, al termine dei finanziamenti della legge 991 del 25 luglio 1952, con un voto del Senato che, richiamandosi al contenuto del programma economico nazionale e ai voti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (rispettivamente del luglio 1967 e del maggio 1968), invitava il governo « a predisporre una nuova legge che affronti in modo organico e con prospettiva di lungo periodo i problemi della montagna e della difesa del suolo, tra loro strettamente interdipendenti » e, nel frattempo, a « proporre con congrui finanziamenti la proroga della legge 991 scaduta il 31 dicembre 1968 ».

Le successive tappe sono note. In attesa delle conclusioni degli studi della commissione interministeriale (De Marchi) per la difesa del suolo, il governo non presentò alle Camere la nuova attesa legge organica, ma il 7 luglio 1969 una proposta di proroga della 991 con un finanziamento quinquennale di 180 miliardi,

finanziamento di fatto mantenuto anche con la legge ora approvata, che è di 116 miliardi per il 1972/74 avendo dedotto i 64 miliardi finanziati col «decretone» del dicembre 1970.

Il 4 luglio il senatore Mazzoli, nella sua veste di presidente della commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, aderendo alla decisione assunta il 13 giugno dal Consiglio nazionale dell'UNCEM « di promuovere la presentazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, che tenga conto degli orientamenti espressi dall'UNCEM e delle proposte già presentate dai parlamentari e che abbia per oggetto i provvedimenti ritenuti indispensabili per lo sviluppo economico e sociale della montagna » presentava al Senato un disegno di legge che raccoglieva la firma di altri 23 senatori DC.

Nel novembre dello stesso anno alla Camera, ove era stato presentato il disegno di legge governativo, iniziava la discussione su quel testo e sulle proposte presentate dagli on. Bianco ed altri della DC e dall'on. Longo ed altri del PCI. La commissione agricoltura della Camera riteneva che si dovesse predisporre un nuovo testo di legge tenendo conto sia delle tre proposte ivi presentate che del testo del disegno di legge Mazzoli presentato al Senato. Un comitato ristretto costituito il 3 dicembre iniziava il lungo lavoro che avrebbe portato il 6 aprile dell'anno 1971 all'approvazione in commissione del testo unificato, poi votato dall'assemblea della Camera il 29 aprile, dopo un approfondito dibattito, con 255 voti favorevoli, 19 contrari e 137 astensioni.

Durante l'anno 1970 si era avuto il finanziamento di 64 miliardi a seguito di una proposta formulata da componenti del comitato ristretto della Camera (on. Della Briotta, Ceruti, Mengozzi e Nicolazzi) nel giugno, proposta fatta propria dalla Commissione finanze e tesoro del Senato che l'aveva inserita come emendamento al decreto legge 27 agosto 1970 n. 621 all'atto della ratifica, mentre in aula il Senato aveva accolto un altro emendamento (Scardaccione, Rossi-Doria, Cifarelli, Fada, Formica e Jannelli) per assegnare 2 miliardi per la costituzione e l'attività delle comunità montane. Decaduto per la mancata ratifica, il decretone era stato ripresentato dal governo, nel testo approvato dal Senato, in data 26 ottobre e quindi approvato dalle Camere.

Nel giugno 1971 la commissione agricoltura del Senato aveva nominato un comitato ristretto per l'esame della legge trasmessa dalla Camera. Tale comitato ha formulato proposte di modifica, sulla base delle indicazioni e sollecitazioni pervenute da più parti e in modo particolare dalle Regioni le quali hanno rivendicato una competenza primaria per la politica di sviluppo

economico e sociale della montagna. Il Senato, nelle sedute del 19 e 20 ottobre ha approvato le modifiche proposte dalla commissione agricoltura, e da questa recepite dal comitato ristretto, salvo un articolo, il n. 16, per il quale il governo aveva richiesto e ottenuto il riesame.

Tornata alla Camera per il voto finale sono state avanzate obbiezioni dalla commissione affari costituzionali, circa la competenza dello stato o delle regioni per nuove classifiche di territori montani, per cui la legge è stata nuovamente emendata. Vi sono stati inseriti anche alcuni emendamenti proposti dai deputati — che esamineremo in seguito — per cui dopo il voto della Camera, il 18 novembre 1971 in commissione agricoltura, la legge è tornata al Senato. Qui è stata approvata, il 25 novembre, in Commissione agricoltura, rendendo pertanto definitivo il testo della legge che reca per titolo « Nuove norme per lo sviluppo per la montagna ».

Relatori della legge sono stati alla Camera l'on. Della Briotta (PSI) affiancato nella prima fase in commissione dall'on. Ceruti (DC), e al Senato il sen. Mazzoli (DC), efficacemente coadiuvati dai comitati ristretti, presieduti dai presidenti delle commissioni agricoltura on. Truzzi e sen. Rossi-Doria, e composti dagli on. Averardi, Bignardi, Ceruti, Ciaffi, Granzotto, Lizzero, Masciadri, Mengozzi, Montanti, Prearo, Scutari, Sponziello e Terraroli e dai sen. Brugger, Benedetti, Baldo, Del Pace e Pala, appartenenti a tutti gli schieramenti politici presenti in Parlamento.

Credo che poche leggi abbiano avuto la preparazione, attraverso convegni e dibattiti in tutte le provincie d'Italia ai quali l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani ha dato vita, e la discussione parlamentare, con diecine e diecine di interventi tutti svolti con competenza e passione, che hanno caratterizzato l'approvazione di questa legge che ben possiamo definire « nuova » per la montagna » (1).

Anche il Governo ha fatto la sua parte, assecondando la impostazione radicalmente nuova data con questa legge alla politica per la montagna attraverso la funzione determinante delle Regioni e con il riconoscimento della Comunità montana (costituita dai Comuni di ciascuna zona in cui il territorio montano sarà suddiviso), quale struttura portante di questa nuova politica. La fatica quasi quotidiana del sottosegretario sen. Venturi e l'impegno del ministro on. Natali meritano di essere sottolineati.

---

(1) Il resoconto del dibattito, al Senato e alla Camera, è pubblicato su « Il Montanaro d'Italia » n. 11-12/1971, pag. 829.

IL CONTENUTO DELLA NUOVA LEGGE

Vediamo brevemente il contenuto della nuova legge, prima di esaminare le variazioni avutesi dal primo voto dell'aprile al voto finale del novembre 1971.

Il richiamo alla Costituzione (art. 44 e 129) esplicita le finalità della legge tese a « promuovere la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei piani di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani, ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali » (art. 1).

Su questa indicazione di fondo si articola tutta la legge, trasferendo al Comitato interministeriale della programmazione economica e alle Regioni le competenze che in passato, limitatamente ai settori di intervento previsti dalla legge 991, erano del Ministero dell'agricoltura, e riconoscendo che tutti gli interventi previsti dalla legge si realizzino « attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi ed attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo » (art. 2).

I territori montani, classificati in base alla legge 991 e che assommano a circa 15.700.000 ettari (ivi compresi circa 1.000.000 di ha. classificati in comprensorio di bonifica montana e non ai sensi dell'art. 1 della legge 991) saranno suddivisi, con legge regionale, in zone omogenee « in base a criteri di unità territoriale economica e sociale ». Le delimitazioni eseguite dalle commissioni censuarie provinciali, e che hanno portato negli anni 60 alla costituzione di oltre cento comunità montane e consigli di valle, saranno modificate o confermate dalle regioni, le quali dovranno adottare le delimitazioni zonali « d'intesa con i comuni interessati » (art. 3), entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

In ciascuna zona omogenea si costituirà la Comunità montana « tra i comuni che in essa ricadono » (art. 4). Con legge regionale sarà regolata la costituzione delle Comunità montane, definite « ente di diritto pubblico » (di fatto obbligatorie in tutte le zone), la formulazione degli statuti, la composizione degli organi, la preparazione dei piani zonali ed i rapporti tra la Comunità e gli altri enti operanti nel territorio. La legge specifica che le norme regionali, per quanto riguarda gli organi della Comunità dovranno prevedere « un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, e un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni

partecipanti ». Il che, a mio avviso, equivale a prevedere che la minoranza sia presente anche negli organi esecutivi, sia con forme particolari di votazione sia, per le piccole Comunità, con la partecipazione alla giunta dei sindaci che rappresentano in modo unitario gli interessi del proprio comune. È, comunque, un tema da approfondire ulteriormente, tenendo ben presenti le diverse caratteristiche delle zone montane e l'esigenza che nella convinta fiducia nel sistema democratico si consenta, come ha scritto nella relazione il sen. Mazzoli, « alla gente di montagna di essere creatrice e protagonista delle proprie istituzioni democratiche ».

Entro un anno dalla sua costituzione la Comunità montana redigerà un piano di sviluppo pluriennale per lo sviluppo economico sociale della propria zona. Tale piano dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori e indicare il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti per valorizzare le risorse della zona ed indicare la misura degli incentivi per gli operatori pubblici e privati. Ciascuna Comunità potrà pertanto, oltre ad indicare tutte le proprie esigenze, concentrare in uno o più esercizi finanziari tutti gli interventi anche in un solo settore se questo è giudicato di prevalente interesse. Appare evidente la responsabilità affidata agli amministratori della Comunità con questa norma (art. 5) tanto più se si ha presente che « al piano di sviluppo della zona debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della Comunità » della cui indicazione, aggiunge la norma, si terrà tuttavia conto nella preparazione del piano, stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I programmi di intervento nei comprensori industriali o turistici del Mezzogiorno, come pure i piani generali di bonifica montana e gli stessi programmi di investimento dei consorzi BIM, ferma restando la autonomia dei singoli enti, dovranno necessariamente raccordarsi con il piano generale della Comunità. A tal fine è da valutare la opportunità di aggiungere ai comuni partecipanti alla Comunità questi enti — come era detto nel testo iniziale della Camera e come potrebbe essere previsto dalla legge regionale o dagli statuti — o invece limitarsi a statuire dei rapporti di collaborazione. Va anche considerata la norma (art. 6) che stabilisce che, fermo restando che la Comunità «predispone, coordina e attua i programmi di intervento » essa « può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni ». La pluralità e la varietà degli enti operanti in montagna è stata ben presente al legislatore e appare artificiosa la polemica sulla necessità di sopprimere questo o quell'ente poiché

possono tutti continuare ad essere utilmente impiegati per lo sviluppo della montagna.

La legge (art. 7) stabilisce anche che la Comunità può redigere piani urbanistici « di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione » dei comuni. L'Amministrazione provinciale, che in molti casi ha avviato un'attività in questo settore, avrà una sua funzione peculiare da svolgere anche in relazione al fatto che i piani urbanistici zonali saranno da raccordare su scala provinciale per gli interventi propri della Provincia, per la viabilità, l'assistenza, la istruzione tecnica e professionale, ecc.

Inoltre « la Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono quando sia dagli stessi delegata a svolgerle ». Questa norma (art. 6) apre la strada a molte attività per la Comunità montana configurata come ente locale territoriale che potrà avere competenze delegate dalla Regione ed assolvere, per conto dei comuni che singolarmente non potrebbero provvedervi, molte altre funzioni. A titolo indicativo ricordo la costruzione e gestione di strade e acquedotti intercomunali, la gestione del servizio trasporto alunni, del servizio raccolta e incenerimento rifiuti solidi urbani, il servizio di assistenza sociale, nonchè la gestione del patrimonio silvo-pastorale pubblico. Sono già state sperimentate positivamente da talune Comunità montane iniziative come queste.

Le norme per l'approvazione e attuazione del piano zonale sono semplici e chiare. Il piano, dopo l'approvazione della Comunità, viene affisso in tutti i comuni perché ne sia presa visione e gli eventuali ricorsi saranno esaminati dalla Comunità. Il piano verrà approvato dalla Regione (in Trentino A. A. dalle Provincie autonome) entro 60 giorni dalla presentazione e tale termine è perentorio, perché trascorso il piano si intende approvato (art. 5). La Comunità presenterà entro il 30 settembre il programma stralcio annuale e, ottenuta l'assegnazione dei fondi dalla Regione, approverà il bilancio preventivo. Alla presentazione del consuntivo annuale, la stessa Comunità potrà proporre eventuali variazioni del piano pluriennale.

Le opere previste nei piani di sviluppo sono dichiarate « di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili » (art. 8) per cui sarà possibile usare lo strumento dell'esproprio.

Per non lasciare inoperanti i finanziamenti, è stabilito (art. 19) che le Regioni, in pendenza della elaborazione e approvazione dei piani « autorizzeranno e finanzieranno opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle Comunità montane », sia

quelle già operanti che quelle che si andranno a costituire.

L'attuazione dei piani avrà un finanziamento totale, nel triennio 1972/74, di 86 miliardi. Il fondo sarà ripartito tra le Regioni dal CIPE su proposta del ministro dell'agricoltura, sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse presentate, tenuto conto « della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonchè delle popolazioni dei comuni montani e delle loro condizioni economico-sociali » (art. 5).

Sono da considerare, per completare il quadro degli interventi previsti dalla legge, altre quattro disposizioni. La prima (art. 3, secondo comma) che afferma che « la classifica dei territori montani è valida a qualsiasi effetto di legge e di regolamento », la seconda (art. 13) che stabilisce che i comuni montani sono da considerare « particolarmente depressi » ai fini della legge sul Mezzogiorno e che le opere civili di cui alla legge 15 aprile 71 n. 205 (specificamente indicate con un emendamento Scardaccione, Segnana ed altri, all'atto dell'approvazione di quella legge) « sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno ». I comuni montani del centro-nord saranno considerati « aree depresse » ai sensi della legge 614 del 22 luglio 1966. Peraltro, tale classifica automatica, prevista dalla stessa legge 614, non è valida per il finanziamento 1971 poiché la legge 20 ottobre 71 n. 912 ha stabilito che ciascuna regione dovrà delimitare le aree depresse per tali interventi.

Un'altra disposizione stabilisce (art. 16) che il CIPE, sentita la commissione interregionale, nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo « disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani ». Le disposizioni di questa legge, è detto all'art. 17, sono da considerare integrative di quelle attualmente in vigore per la montagna, per cui è pienamente valida la riserva di investimenti pubblici per le zone montane, nella considerazione che si deve « fornire alle popolazioni... riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio » (art. 2) strumenti idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano. È un riconoscimento della collettività nazionale alla gente della montagna!

Il finanziamento, come si è detto, è di 86 miliardi per i piani di sviluppo compreso il pagamento degli interessi sui mutui per il demanio forestale (500 milioni), mentre al ministero dell'agricoltura sono assegnati 28 miliardi « per il finanziamento delle spese generali, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure finora in vigore » e

2 miliardi per la redazione della « carta della montagna », da apprestarsi da parte dei ministeri dell'agricoltura e dei LL.PP.

Il titolo secondo della legge è dedicato al demanio forestale e stabilisce che oltre alle Regioni (che erediteranno il demanio forestale statale e potranno acquisirne altro) le Comunità montane ed i comuni possono acquistare, anche espropriando, terreni per destinarli alla formazione di boschi e riserve naturali. Mutui a particolari condizioni sono previsti per i tre Enti predetti e i comuni godranno del contributo statale, totale se deficitari o del 50 % negli altri casi, nel pagamento degli interessi. Il fondo stanziato (500 milioni) consentirà di finanziare gli interessi sui mutui della Cassa DD.PP. per circa 10 miliardi complessivi, calcolando l'onere (del 6 %) totale per il 60 % della spesa e del 50 % per il restante 40 %.

Il titolo terzo (art. 10 e 11) regolamenta le « comunioni familiari » e completa la normativa dell'art. 34 della legge 991 ponendo fine a lunghe vertenze interpretative; investe le Regioni della competenza di regolare determinati atti, come i bilanci e le nomine, e conferma che il patrimonio di tali enti (comunioni familiari, regole, società di antichi originari, servitù, ecc.) è inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali.

Agevolazoni fiscali sono previste (art. 12) per i trasferimenti di proprietà diretto-coltivatrici. Per tutte le destinazioni previste dal piano di sviluppo della Comunità, i trasferimenti acquisiti o disposti dalle Comunità per insediamenti industriali, attrezzature turistiche, produzione o lavorazione di prodotti del suolo e di caseifici o stalle sociali saranno soggetti a tassa fissa di lire 500 o di L. 2.000. Sono estese all'intero territorio montano le agevolazioni fiscali finora previste dall'art. 8 della legge 991 per i soli terreni situati sopra i 700 metri.

Il ministero dell'agricoltura di concerto col ministero dei LL.PP. sentite le Regioni appresterà entro un anno la carta della montagna (art. 14). Tale « Carta » non sarà la « carta » prevista dal testo dell'art. 3 della Camera con la corografia e la delimitazione dei territori e delle zone montane, ma un inventario, certamente utile e da mantenere aggiornato, della situazione attuale circa l'utilizzo del suolo, la rete stradale, la consistenza delle opere idraulico-forestali, ed altre.

* * *

Concludendo questo rapido esame della nuova legge e confrontando il testo approvato con il testo del disegno di legge Mazzoli ed altri (Senato n. 759) appare in tutta evidenza che il contenuto sostanziale è identico. Le finalità della legge, la suddivisione

del territorio e la successiva costituzione della Comunità montana, la redazione e attuazione del piano di sviluppo costituivano la struttura del disegno di legge Mazzoli e sono la parte principale della nuova legge.

Va ricordato che all'atto della presentazione di quel disegno di legge le Regioni non erano ancora costituite e perciò si prevedeva un comitato di ministri per l'attuazione della legge ed il passaggio dei piani dai Comitati regionali della programmazione economica prima dell'approvazione.

Quel testo prevedeva anche norme per la bonifica montana ed un finanziamento specifico ordinario per le Comunità montane e per i consorzi di bonifica montana, indicato nel 75 % delle spese ordinarie di gestione dell'Ente. Queste norme non si ritrovano nella legge ora approvata perché il Parlamento ha ritenuto che la materia della bonifica dovesse essere affrontata con altro provvedimento, anche in relazione al passaggio di funzioni alle Regioni, mentre il finanziamento delle Comunità montane sarà previsto con legge regionale, all'atto stesso in cui si stabiliranno le norme per la costituzione e l'attività delle Comunità montane e per la preparazione dei piani di sviluppo.

Le istanze delle quali l'UNCEM si è fatta portatrice hanno quindi trovato pieno accoglimento in questa legge, a ragione definita legge cornice di nuove competenze alle Regioni.

* * *

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 4, ritengo che le Regioni possano provvedere, con distinte leggi

1) per la delimitazione delle zone omogenee, indicando i comuni chiamati a costituire la Comunità,

— per la emanazione delle norme cui le Comunità montane dovranno attenersi nella formulazione degli statuti e nei rapporti con altri enti operanti nel territorio. Tale legge deve essere approvata entro il 1972.

2) Con la seconda legge si dovranno stabilire le modalità per la preparazione da parte delle Comunità montane del piano pluriennale di sviluppo, per la sua approvazione dalla Regione — coordinando i piani zonali con la programmazione economica regionale — e per la presentazione ed approvazione dei piani annuali di intervento,

— per la ripartizione tra le Comunità montane dei fondi assegnati o disponibili alla Regione in base alla legge della montagna e ad altre leggi, nonchè per il finanziamento ordinario delle Comunità montane.

3) Una terza legge dovrà essere varata in alcune regioni in

applicazione degli articoli 10 e 11 della legge nazionale (Comunioni familiari).

LE MODIFICAZIONI AL PRIMO TESTO DELLA CAMERA

Non sono mancati spunti polemici, raccolti in ordini del giorno e in note di giornali, sui ritardi comportati dalle modifiche del Senato al testo della Camera e sul contenuto stesso delle modifiche.

Sostanzialmente le modifiche fatte al Senato sono derivate — come è detto nella relazione Mazzoli — dalle proposte pervenute in special modo dalle Regioni, che nei mesi susseguiti all'aprile del '71 hanno approvato gli statuti ed hanno delineato con una certa chiarezza i propri compiti, rivendicando giustamente un effettivo passaggio di poteri e competenze in un settore, come la montagna, veramente importante e peculiare per un impegno a livello regionale.

In questa prospettiva e per il fatto che nel frattempo al Senato è stata avviata la discussione su due provvedimenti per la proroga di finanziamenti per la difesa del suolo, con una revisione delle competenze dei ministeri dei LL.PP. e dell'Agricoltura, e per la difesa degli incendi boschivi, sono stati eliminati gli articoli che limitavano la competenza regionale e che prevedevano interventi per la revisione dei comprensori di bonifica montana e finanziamenti per la costituzione di riserve naturali da parte dello Stato. Con questa modifica l'importo di sedici miliardi, previsto per tali interventi, è stato trasferito, in aggiunta al fondo iniziale di settanta miliardi, alle Regioni quale fondo per l'attuazione dei piani di sviluppo.

L'intervento del Ministero dell'Agricoltura per le opere pubbliche di bonifica montana è rimasto sostanzialmente fermo con un finanziamento di ventotto miliardi invece dei trenta prima previsti e sarà impiegato, secondo il voto esplicativo approvato dalla Camera, consenziente il Governo, per il completamento delle opere pubbliche di bonifica montana, fintanto che non sia diversamente provveduto col passaggio di competenze alle Regioni in tale materia.

Per la suddivisione in zone omogenee del territorio montano le Regioni non sentiranno la commissione, cui doveva partecipare anche l'UNCEM, ma vi provvederanno d'intesa con i comuni interessati. Per l'esame e la approvazione dei piani di sviluppo da parte delle Regioni non è più previsto il parere di una apposita commissione, ma la Regione determinerà le modalità per la ap-

provazione dei piani di sviluppo e per il riparto dei fondi tra le Comunità montane.

Sulla modifica dell'art. 4 relativo alla costituzione delle Comunità montane è già stato detto. Aggiungo che la eliminazione della analitica normativa prevista dall'art. 4 votato dalla Camera, per lasciare libere di provvedervi le Regioni, non annulla il significato ed il contenuto sostanziale della primitiva norma tesa a garantire che le Comunità montane siano democraticamente governate. Le stesse Comunità arricchiranno tale normativa con i propri statuti.

La eliminazione della norma per l'assunzione delle funzioni di Comunità montana da parte dei consorzi BIM non ha rilevanza poiché se il territorio coincide con una zona omogenea il consorzio BIM esistente, che è composto dai comuni beneficiari del sovracanone sugli impianti idro-elettrici (legge 23-12-53 n. 959), può assumere, come in qualche caso è avvenuto anche recentemente, tali funzioni, ovviamente modificando lo statuto.

Le modifiche all'art. 5 relative all'approvazione dei piani di sviluppo, come pure quelle relative alla « Carta della montagna » (art. 11) sono decisamente migliorative.

Un cenno particolare merita l'art. 3, secondo comma, del testo del Senato, successivamente modificato dalla Camera.

Il testo del Senato prevedeva la modifica del territorio montano già classificato a norma della legge 991, da attuarsi su iniziativa delle regioni con legge nazionale. Tale norma era pienamente giustificata dal fatto che all'atto della delimitazione delle zone omogenee le Regioni avrebbero potuto correggere qualche confine territoriale (non dimentichiamo che 881 comuni montani su 3971 lo sono per una parte soltanto del proprio territorio) oppure comprendere una porzione di territorio all'interno della zona, finora non classificato montano. Si trattava, a mio parere, di casi particolari, alcuni dei quali mi sono ben presenti, casi in cui la Regione avrebbe potuto, nel momento stesso in cui provvedeva alla suddivisione zonale, proporre allo Stato di aggiungere territorio o declassificare parte di quello finora considerato montano.

Che, in ogni caso, tale revisione dovesse avvenire con legge nazionale è giustificato dal fatto che, come è ribadito nella stessa legge (in quel che è rimasto del secondo comma dell'art. 3) « la classifica dei territori montani è valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento ». Se lo Stato emanerà provvedimenti specifici per la scuola in montagna, per le opere pubbliche, per esenzioni o riduzioni fiscali, tali provvedimenti devono valere su tutto il territorio nazionale considerato montano. Ciò non potrebbe av-

venire ove si lasciasse alle singole Regioni (con i pericoli inflazionistici relativi) la delimitazione del territorio montano, per cui dovremmo compilare due elenchi di comuni montani.

La formulazione del Senato ha trovato opposizione nella Commissione affari costituzionali della Camera la quale ha ritenuto che, a norma dell'art. 117 della Costituzione che prevede la materia « agricoltura e foreste » di competenza primaria delle regioni, la competenza della delimitazione del territorio montano fosse comprensibile in tale indicazione.

È stato a ragione obiettato che è pur vero che la delimitazione dei territori montani vale per l'agricoltura, le foreste, il turismo, l'artigianato, che sono materie di competenza regionale, ma non è limitata a queste, per cui non si ravvisa la condizione di prevalenza di materia per cui si debba passare tale competenza alla Regione. Queste valutazioni, ovviamente convalidate da citazioni giuridiche, hanno portato la Camera ad una soluzione di compromesso che peraltro non compromette nulla. Cioè, il tema non viene affrontato e il territorio montano resta quello delimitato ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 14 della legge 991, essendo stata stralciata la prima parte del secondo comma dell'art. 3. Il Senato, col voto finale sulla legge, ha accettato questa soluzione.

Non è esclusa la possibilità — sia detto per completezza di esposizione — che quella porzione di territorio che si ritenesse di dover comprendere in una zona pur non essendo classificato montano potrà ottenere la classifica a norma dell'art. 14 sopra richiamato con la complessa procedura prevista per i comprensori di bonifica montana.

Tralasciando alcune modifiche puramente formali apportate dalla Camera al testo del Senato (articoli 4, secondo e quarto comma, art. 5, quinto comma, art. 9 primo comma, art. 13, primo e terzo comma) meritano esplicazione altre due modifiche.

Al terzo comma dell'art. 4 la sostituzione della parola « dovranno » con « potranno » significa che le Comunità montane, ove non ritenessero di disporre di un proprio ufficio e comitato tecnico per la redazione ed attuazione del piano di sviluppo potranno altresì concordare con altro ente operante nella zona (consorzio di bonifica, consorzio BIM o Amministrazione provinciale, per citare i più importanti) la effettuazione di tale servizio tecnico, evitando la duplicazione di uffici tecnici nello stesso territorio. Del resto, l'art. 6 prevedendo che la Comunità possa, di volta in volta, delegare ad altri enti talune realizzazioni costituisce una chiara indicazione per l'utilizzo nelle varie zone montane di determinati enti ed uffici.

Non va dimenticata la realtà della nostra montagna in cui operano una pluralità di enti costituiti in tempi diversi e in applicazione di leggi, per i comprensori di bonifica montana al centro-sud, per i BIM al nord, che non potevano essere applicate in tutto il territorio montano. L'importante è — e la legge su questo è chiarissima — che unica sia la responsabilità delle direttive e delle scelte e questa responsabilità è della Comunità montana: gli altri enti sono, in questo caso, strumenti puramente operativi. Questo chiarimento è indicato anche nell'ordine del giorno votato alla Camera su proposta di gruppi politici di maggioranza e minoranza.

Infine, l'aggiunta, al quinto comma dell'art. 4, della possibilità per i comuni, oltre alle Regioni e alle Provincie, di utilizzare l'istituto del comando per il personale presso la Comunità montana è una norma valida specie nel primo periodo di funzionalità delle Comunità montane. Segretari, tecnici ed impiegati potranno essere prestati da questi Enti per avviare il lavoro della Comunità.

I problemi del personale e del relativo trattamento, essendo la Comunità Ente di diritto pubblico, dovranno essere esaminati nel dettaglio. Come pure si dovranno studiare le forme migliori per assicurare alla struttura burocratica, sia pur minima, della Comunità un funzionamento snello e moderno, distinguendo le funzioni tradizionali del segretario, ad esempio, da quelle del direttore della Comunità e slegando le Comunità dai vincoli ottocenteschi della legge comunale e provinciale. Su questi temi avremo modo di ritornare.

Per concludere, ritengo che le modifiche apportate al testo varato il 29 aprile (1) siano decisamente migliorative. Certo la legge non è perfetta. Sono meno pessimista del sen. Mazzoli che l'ha definita « non organica e non completa », rispetto alle esigenze che lo stesso senatore sente profondamente, radicato in una esperienza di Comunità montana che gli ha fatto intravvedere una meta veramente radiosa e che questa legge, specie per la parte finanziaria, non ha affatto raggiunto. Ma è importante e decisivo aver messo una pietra miliare, avere preparato una cornice.

Auguriamoci che il quadro che si andrà componendo, nell'ambito di tale cornice, sia, per l'apporto convinto e generoso degli stessi montanari, espressione armoniosa e non squilibrata dell'impegno di tutti per realizzare una società che soddisfi pienamente le esigenze di crescita umana e sociale del Paese.

---

(1) Cfr. « Il Montanaro d'Italia », n. 4-1971, pag. 363.

DALLA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
N. 324 del 23 dicembre 1971

LEGGE 3 dicembre 1971, n. 1102

NUOVE NORME PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Titolo I
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA

Art. 1 (*Finalità*). — Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere, in attuazione degli articoli 44, ultimo comma, e 129 della Costituzione, la valorizzazione delle zone montane favorendo la partecipazione delle popolazioni, attraverso le Comunità montane, alla predisposizione e alla attuazione dei programmi di sviluppo e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale e dei programmi regionali.

Art. 2 (*Finalità e mezzi per il loro raggiungimento*). — La presente legge si propone:

1) di concorrere, nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale, alla difesa del suolo e alla protezione della natura mediante una serie di interventi intesi a:

a) dotare i territori montani, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità ed a costituire la base di un adeguato sviluppo economico;

b) sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una nuova economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

c) fornire alle popolazioni residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la funzione di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari ed idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano;

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane;

2) di realizzare gli interventi suddetti attraverso piani zonali di sviluppo da redigersi e attuarsi dalle Comunità montane e da coordinarsi nell'ambito dei piani regionali di sviluppo.

Art. 3 (*Classifica e ripartizione dei territori montani*). — I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4.

La classifica dei territori montani predetti sarà valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento.

I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unità territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni già eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovraccomunale.

Tali delimitazioni saranno adottate dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati.

Art. 4 (*Comunità montane*). — In ciascuna zona omogenea, in base a legge regionale, si costituisce tra i comuni che in essa ricadono la Comunità montana, ente di diritto pubblico. La legge regionale relativa stabilirà le norme cui le Comunità montane dovranno attenersi:

a) nella formulazione degli statuti;
b) nell'articolazione e composizione dei propri organi;
c) nella preparazione dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) nei rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

Tali norme — per quanto riguarda l'articolazione e composizione degli organi delle Comunità — dovranno, in ogni caso, prevedere un organo deliberante, con la partecipazione della minoranza di ciascun consiglio comunale, ed un organo esecutivo ispirato a una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti.

Ai fini della preparazione ed esecuzione dei piani zonali, le Comunità potranno prevedere il funzionamento di un proprio ufficio e comitato tecnico.

La Regione è pertanto competente con proprie leggi a:

1) delimitare le zone e indicare i comuni chiamati a costituire le Comunità montane;

2) emanare le norme di cui al secondo comma;

3) determinare i criteri per ripartire tra le Comunità i fondi assegnati o altrimenti disponibili ai fini della presente legge;

e inoltre è competente a:

4) approvare gli statuti delle singole Comunità;

5) coordinare ed approvare i piani zonali;

6) regolare i rapporti tra Comunità ed altri enti operanti nel loro territorio.

Le Regioni, le Province e i Comuni possono far uso dell'istituto del comando per il proprio personale, che continua comunque a rimanere ad ogni effetto alle loro dipendenze, a favore delle Comunità montane che ne facciano richiesta.

Art. 5 (*Piani di sviluppo economico-sociale - Competenze per l'attuazione della legge*). — Entro un anno dalla sua costituzione, ciascuna Comunità montana approntera, in base alle indicazioni del piano regionale un piano pluriennale per lo sviluppo economico sociale della propria zona.

Il piano di sviluppo, partendo da un esame conoscitivo della realtà della zona, tenuto conto anche degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale o intercomunale e dell'eventuale piano generale di bonifica montana, dovrà prevedere le concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi. A tale scopo dovrà indicare il tipo, la localizzazione e il presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, la misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano di sviluppo economico sociale della zona viene affisso per 30 giorni in ogni Comune e ne viene data pubblica informazione per consentire eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

L'organo deliberante della Comunità esaminate le osservazioni ed eventualmente rielaborato il piano lo trasmetterà per l'esame e l'approvazione alla Regione e, nel Trentino-Alto Adige, alle rispettive province di Trento e Bolzano, che dovranno provvedere entro 60 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine il piano s'intende approvato.

Al piano di sviluppo economico-sociale della zona, così formulato, debbono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, delle cui indicazioni tuttavia, si terrà conto nella preparazione del piano di zona stabilendo gli opportuni coordinamenti.

I fondi assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in base all'articolo 15 della presente legge saranno ripartiti annualmente dal CIPE fra le regioni sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge finanziaria 16 maggio 1970, n. 281, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale ripartizione avverrà sulla base delle relazioni programmatiche dalle stesse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tenuto conto delle direttive generali della programmazione nazionale, della superficie dei territori montani, del loro grado di dissesto idrogeologico, nonché delle popolazioni dei comuni montani delle singole regioni e delle loro condizioni economico-sociali.

Il finanziamento ed il controllo dell'esecuzione dei piani sono at-

tribuiti agli organi regionali cui è demandata l'approvazione.

Gli organi regionali provvederanno annualmente, sulla base della ripartizione compiuta a norma del precedente articolo 4, a finanziare programmi-stralcio che ciascuna comunità montana dovrà presentare entro il 30 settembre.

La Comunità montana, ottenuto l'affidamento dello stanziamento annuale, provvederà alla redazione del proprio bilancio preventivo nel rispetto delle norme previste dalla legge.

Entro i termini di legge previsti per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, la Comunità montana inoltrerà agli organi regionali e alle province autonome di Trento e Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo, proponendo le eventuali modificazioni dello stesso.

Art. 6 (*Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale*). — La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento è affidata alla Comunità montana.

Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunità montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Può delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

La Comunità montana può assumere funzioni proprie degli enti che la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle.

Art. 7 (*Piani di sviluppo urbanistico*). — La Comunità montana, in armonia con le linee di programmazione e con le norme urbanistiche stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, per la regione Trentino-Alto Adige, può redigere piani urbanistici, di cui si dovrà tener conto nella redazione dei piani generali di bonifica, dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione che i Comuni sono tenuti ad adottare.

Art. 8 (*Pubblica utilità delle opere. Opere private di interesse comune*). — Le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonché quelle previste nei piani generali di sviluppo, predisposti ai sensi della presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

In pendenza dell'approvazione dei piani generali di bonifica montana o di sviluppo, l'urgenza e l'indifferibilità di tali opere viene riconosciuta con l'atto di approvazione dei progetti esecutivi delle opere stesse.

Le opere di competenza privata previste dai piani generali di bonifica montana e interessanti più fondi del comprensorio, ovvero le opere che non possono essere eseguite in un dato fondo se non subordinatamente ad altre da eseguirsi nei fondi finitimi, possono essere dichiarate di interesse comune, nonché urgenti ed indifferibili, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e dallo stesso

affidate al concessionario delle opere di competenza statale.

La Comunità montana sostituisce nell'esecuzione gli enti, persone fisiche o giuridiche, inadempienti.

Il presente articolo sostituisce gli articoli 21 e 22 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

TITOLO II

DEMANIO FORESTALE - AFFITTANZE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9 (*Demanio forestale ed affittanze degli enti locali*). — Oltre alle Regioni, le Comunità montane e i Comuni sono autorizzati ad acquistare o a prendere in affitto per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.

Quando sia necessario per la difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale in conformità agli scopi di cui al precedente comma, le Regioni, le Comunità montane e i Comuni possono, in mancanza di accordo per l'acquisto ai valori correnti, procedere anche ad espropriare i terreni sopraindicati e quelli di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ai beni acquistati o espropriati si applica l'articolo 107 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora tali beni risultino incorporati ad altri sottoposti al regime di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776, devono essere assoggettati alle disposizioni della stessa legge.

Ai contratti di compravendita e a quelli per la contrazione dei mutui si applicano l'imposta fissa di registro ed ipotecaria e l'esenzione dai diritti di voltura.

I redditi dei terreni acquistati ed utilizzati ai termini dei commi precedenti sono esenti da ogni imposta per 40 anni, sempre che si tratti di boschi.

Il beneficio si riconferma ogni 5 anni, con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Agli acquisti di cui ai commi precedenti del presente articolo sono estese le provvidenze di cui all'articolo 12 della presente legge.

I piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento dei terreni di cui ai precedenti commi devono essere approvati prima della concessione del mutuo dall'Autorità forestale regionale.

L'Autorità forestale concederà assistenza gratuita agli Enti di cui al primo comma che la richiedano per lo studio dei piani di acquisto e di rimboschimento.

La Cassa depositi e prestiti e le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere mutui trentennali alle Regioni, alle Comunità mon-

tane ed ai Comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni di cui al primo comma garantendosi sul valore dei beni stessi.

L'onere del pagamento dell'interesse relativo a tali mutui è assunto a totale carico dello Stato allorché l'acquisto e l'esecuzione delle opere di rimboschimento vengano effettuate da Comuni montani con bilancio deficitario; in caso diverso il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi è del 50 per cento.

Per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente è stabilito il limite di impegno di lire 170.000.000 per il 1972 e di lire 165.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1973 e 1974.

TITOLO III

COMUNIONI FAMILIARI

Art. 10 (*Comunioni familiari*). — Per il godimento, l'amministrazione e l'organizzazione dei beni agro-silvo-pastorali appresi per laudo, le comunioni familiari montane (anche associate tra loro e con altri enti) sono disciplinate dai rispettivi statuti e consuetudini.

Rientrano tra le comunioni familiari, che non sono quindi soggette alla disciplina degli usi civici, le regole ampezzane di Cortina d'Ampezzo, quelle del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia, le servitù della Val Canale.

La pubblicità di statuti, bilanci, nomine di rappresentanti legali è disciplinata da apposito regolamento emanato dalla Regione.

L'atto relativo all'acquisto e alla perdita dello stato di membro delle comunioni, disciplinato dallo statuto, è registrato a tassa fissa senza altre imposte.

Art. 11 (*Patrimonio*). — Il patrimonio antico delle comunioni è trascritto o intavolato nei libri fondiari come inalienabile, indivisibile e vincolato alle attività agro-silvo-pastorali e connesse.

Quei beni che previa autorizzazione regionale venissero destinati ad attività turistica dovranno essere sostituiti in modo da conservare al patrimonio comune la primitiva consistenza forestale.

Solo i beni acquistati dalle comunioni dopo il 1952 possono formare oggetto di libera contrattazione; per tutti gli altri la legge regionale determinerà limiti, condizioni, controlli intesi a consentire la concessione temporanea di usi diversi dai forestali, che dovranno comunque essere autorizzati anche dall'Autorità forestale della Regione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE E NORME FINANZIARIE

Art. 12 (*Agevolazioni fiscali*). — Nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di

arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente.

Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

Art. 13 (*Comuni montani del Mezzogiorno e del Centro-Nord*). — I Comuni dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi del Mezzogiorno approvato con decreto 30 giugno 1967, n. 1523, classificati montani a norma della presente legge, vanno considerati particolarmente depressi ai fini del terzo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, e del primo e secondo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971 n. 853.

Le opere elencate nel secondo comma dell'articolo unico della legge 15 aprile 1971, n. 205, sono finanziate a totale carico della Cassa del Mezzogiorno.

Analogamente vengono considerati aree depresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614 e successive modificazioni, per il Centro-Nord i comuni classificati montani a norma della presente legge.

Art. 14 (*Carta della montagna*). — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dei lavori pubblici, e sentite le Regioni, appresterà entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge una Carta della montagna dalla quale sia dato rilevare, a livello di prima approssimazione, la situazione attuale per quanto riguarda le utilizzazioni del suolo, la rete stradale e le altre

principali attrezzature civili nonché lo stato di dissesto riferito alle indicazioni della Carta geologica e la consistenza delle opere idrauliche ed idraulico-forestali in atto.

Art. 15 (*Autorizzazione di spesa*). — Ai fini dell'applicazione della presente legge, nel periodo 1972-1974 è autorizzata la spesa di lire 116 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ripartita come segue:

1) lire 86 miliardi per il fondo speciale per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane, previsti nell'articolo 5, da ripartire tra le regioni secondo il disposto del sesto comma dello stesso articolo della presente legge, nonché per il pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma dodicesimo dell'articolo 9;

2) lire 28 miliardi da costituire come fondo unico per il finanziamento, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, delle spese generali attinenti alla presente legge, dei contributi e delle opere in corso o di particolare urgenza da eseguire con le procedure sinora in vigore fino a quando non saranno definiti modi e tempi del trasferimento della materia alle Regioni secondo quanto disposto dalla legge 16 maggio 1970, n. 281;

3) lire 2 miliardi per il finanziamento delle spese per la Carta della montagna di cui all'articolo 14.

La spesa prevista al punto 1), di lire 86 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 26 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1973 e di lire 30 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa prevista al punto 2), di lire 28 miliardi, viene ripartita in ragione di lire 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1972, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1973, di lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1974.

La spesa relativa al punto 3, di lire 2 miliardi, è imputata all'esercizio finanziario 1972.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 36 miliardi per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 1 miliardo e di lire 35 miliardi dei capitoli 3523 e 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 (*Riserva di investimenti pubblici*). — Per il raggiungimento delle finalità della presente legge il CIPE, sentita la Commissione interregionale prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani

nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani (1).

Titolo V

NORME FINALI

Art. 17. — Le disposizioni della presente legge si devono considerare integrative di quelle contenute nelle leggi attualmente in vigore per la montagna.

Ogni disposizione di legge che risulti in contrasto con quelle della presente legge è abrogata.

Art. 18. — Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche alle regioni a statuto speciale, che concorreranno alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge in base al disposto dell'articolo 5.

Art. 19. — Le regioni, per il periodo di preparazione dei piani zonali di cui all'articolo 5, autorizzeranno e finanzieranno opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1971.

SARAGAT

Colombo — Natali —
Ferrari-Aggradi —
Giolitti — Preti

Visto, *il Guardasigilli*: Colombo

---

(1) Il testo formulato dalla commissione, al quale il governo si è opposto in aula, era il seguente: (*Riserva di investimenti pubblici*). *Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, sarà destinata a favore dei territori montani, oltre alle somme previste dall'articolo 15 una aliquota non inferiore al 35 per cento di ciascuna spesa autorizzata con altre leggi riguardanti interventi pubblici nei settori della difesa e conservazione del suolo, dell'agricoltura, della viabilità ordinaria, del turismo e dello sport, degli scambi e dei trasporti, della sicurezza sociale, dell'istruzione e della formazione professionale, della ricerca scientifica, delle poste e telecomunicazioni.*

ALTRE NORME LEGISLATIVE

CLASSIFICA TERRITORIO MONTANO

LEGGE 30 luglio 1957, n. 657.

Modifica all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991, già integrato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione della presente legge sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non è minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, maggiorati del coefficiente 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, non superi le L. 2400.

La Commissione censuaria centrale compila e tiene aggiornata un elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati,

sono inclusi i territori montani. La Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione nell'elenco.

La predetta Commissione ha altresì facoltà di includere nell'elenco stesso i Comuni, o le porzioni di Comune, anche non limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, presentino pari condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni già classificati montani nel catasto agrario ed a quelli riconosciuti per il loro intero territorio, danneggiati per eventi bellici ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per l'inclusione nei territori montani di Comuni, e di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui ai commi precedenti.

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geografico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, è conservata nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991 (estratto).

Dei comprensori di bonifica montana.

ART. 14

(*Classificazione e delimitazione*)

I territori montani, che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento dell'attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e dall'organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei

comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge. Tali teritori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge.

ART. 15

Classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro, determina quali dei comprensori di bonifica, classificati ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a quali bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, abbiano le caratteristiche dei comprensori di bonifica montana e debbano essere regolati dalle norme per essi stabilite dalla presente legge.

Nelle zone che restino a far parte dei comprensori di bonifica regolati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riclassificati ai sensi del precedente comma, sono applicabili, in quanto più favorevoli, le disposizioni per i territori montani previste dalla presente legge, nei limiti territoriali da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per i lavori pubblici.

ART. 30

(*Attribuzione ad altri consorzi delle funzioni dei consorzi di bonifica e di prevenzione*)

Le funzioni dei consorzi di prevenzione e quelle dei consorzi di bonifica montana possono essere assunte da qualsiasi altro consorzio amministrativo esistente, quando ne sia riconosciuto l'idoneità con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da emanare di concerto con quello per i lavori pubblici.

COMUNITÀ MONTANE E CONSIGLI DI VALLE

D.P.R. n. 987 del 10 giugno 1955 (estratto)

ART. 12

La Commissione censuaria provinciale può inoltrare proposta alla Commissione censuaria centrale per l'inclusione nei territori montani

di Comuni aventi i requisiti di cui ai commi precedenti (Legge 991 del 25-7-1952).

Spetta inoltre alla Commissione censuaria provinciale suddividere l'intero territorio montano della Provincia in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.

Tale competenza è demandata alla Commissione censuaria centrale nei casi in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali interessate, la costituenda zona debba comprendere territori montani contigui appartenenti a due o più Province.

Art. 13

Allo scopo di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei territori montani e di promuovere in particolare la costituzione dei Consorzi di cui agli articoli 10 e 16 della Legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè per adempiere e coordinare le funzioni previste dagli articoli 5 e 17 della stessa legge, dal comma quindicesimo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e dagli articoli 139 e 155 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, i Comuni compresi in tutto o in parte nel perimetro di una zona montana di cui all'articolo 12 possono costituirsi in Consorzio a carattere permanente, denominato « Consiglio di Valle » o « Comunità Montana ».

La costituzione del « Consiglio di Valle » o della « Comunità Montana », è obbligatoria quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno di tre quinti dei Comuni interessati, purché rappresentino almeno la metà della superficie complessa della zona.

La costituzione è disposta con decreto del Prefetto, se i Comuni appartengono alla stessa circoscrizione; del Ministero dell'Interno se essi appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.

PROGRAMMA DI SVILUPPO ECONOMICO PER IL QUINQUENNIO 1966-1970

(Approvato con legge 12-7-1967 N. 685)

Paragrafo 161

Per le zone montane si ritiene necessario:

1) una politica che consenta una sistemazione definitiva della loro economia attraverso interventi legislativi e provvidenze economiche atte a:

a) classificare in modo univoco ed a tutti gli effetti il territorio montano, individuando in esso le « zone montane » geograficamente unitarie e socio-economicamente omogenee;

b) fissare interventi specifici rivolti alla eliminazione degli attuali squilibri economici e sociali;

c) considerare la « zona montana » come la minima unità territoriale di programmazione nei territori montani;

d) riconoscere, nel quadro della programmazione regionale, la comunità montana e il consiglio di valle, opportunamente integrato da altri enti consortili ivi operanti, come organo locale della programmazione decisionale ed operativa;

2) si dovrà attuare una radicale modificazione del sistema degli incentivi a favore dei Comuni montani e dichiarati economicamente depressi, che ha dato finora risultati scarsamente efficaci, adottando misure intese a favorire sia il trasferimento nelle zone idonee di essi degli impianti da decentrare, sia il sorgere di nuove attività consone all'ambiente e congeniali alle attitudini dei loro abitanti, in maniera da contenerne l'esodo e favorire la loro permanenza sulla terra d'origine, comunque, anche quando debbano svolgere in un centro urbano vicino la loro attività di lavoro.

DICHIARAZIONI DEI RELATORI SULLA NUOVA LEGGE DELLA MONTAGNA

Sen. prof. GIACOMO MAZZOLI

La nuova legge per la montagna è stata approvata dai due rami del Parlamento dopo un attento esame e una elaborazione durata più anni.

Allo scadere dell'ultima proroga della legge 991 nel 1967 si andò intensificando quell'impegno di rinnovamento che già si era manifestato e che solo ora si è positivamente concluso.

La gente di montagna si è fatta sentire in Parlamento e nel Paese proponendo argomenti di riflessione e criteri di intervento.

La nuova legge per la montagna raccoglie il pensiero che è andato maturando dal dopoguerra ad oggi. I fenomeni sociali ed economici, la natura dell'ambiente, le caratteristiche delle istituzioni locali sono gli elementi che hanno contribuito a configurare la nuova legge.

I principi informatori sono i seguenti:

1) visione unitaria ed integrale dei problemi della montagna e quindi non settoriale, né di limitati ed esclusivi interessi agricoli.

2) determinazione del territorio montano valida per l'applicazione di ogni legge che alla montagna si riferisce.

3) istituzione della Comunità in zona omogenea quale ente amministrativo capace di interpretare le reali situazioni e di coerentemente operare.

4) il piano di sviluppo come espressione di un ordinato concetto che deve regolare i modi, i tempi e i criteri dell'azione.

5) il territorio montano deve essere considerato area depressa.

6) il CIPE nella elaborazione ed attuazione dei programmi e dei piani nazionali di sviluppo dispone di una adeguata aliquota dei finanziamenti statali a favore dei territori montani.

Questi concetti danno la struttura alla nuova legge, che sarà valida in relazione alla volontà democratica e alla capacità d'azione delle popolazioni di montagna.

La legge non è perfetta, perché ha bisogno per rafforzare e definire il proprio sistema operativo che si completi il quadro delle competenze regionali e che le Comunità mostrino le loro caratteristiche e le loro capacità d'intervento.

Una legge è valida quando interpreta correttamente realtà oggettive e fornisce ai cittadini gli strumenti per conseguire un bene comune. Ritengo che la nuova legge per la montagna abbia questi requisiti.

Una legge però è viva quando riesce ad avere l'anima di una gente. Io spero che la nuova legge sappia raccogliere la fede, la forza e la fierezza, la saggezza e la laboriosità degli alpini e dei montanari per farne la propria anima. Se così avverrà allora la legge sarà organica, armonica e completa.

On. dr. LIBERO DELLA BRIOTTA

Si tratta di una legge che interessa il 50 per cento del territorio nazionale e oltre 10 milioni di cittadini: questo solo dato ne sottolinea l'importanza.

La legge modifica sostanzialmente l'assetto istituzionale della montagna in quanto prevede la creazione di « comunità montane », enti di diritto pubblico formati dai Comuni. Il nuovo istituto è destinato a diventare l'ente locale territoriale e gestore di servizi a cui la Regione affiderà compiti essenziali.

Rispetto alla vecchia legge del 1952 il provvedimento approvato è molto più organico proprio perché parte dal presupposto che i problemi della montagna non devono essere affrontati per settori (agricoltura, turismo, attività terziarie, infrastrutture e servizi), ma attraverso piani zonali di intervento, per zone omogenee comprendenti più Comuni.

Inoltre la nuova legge affronta il problema del recupero democratico della gestione degli interventi pubblici nelle zone montane, sinora affidati a una legislazione incentrata su interventi straordinari alle cui scelte gli enti locali erano estranei. In altre parole la legge restituisce alle popolazioni montane il diritto di fare le proprie scelte nel quadro della programmazione regionale.

Di qui l'importanza dell'articolazione democratica delle "comunità montane", attraverso la partecipazione delle minoranze ai suoi organi ».

Si tratta dunque di una legge buona, oserei dire ottima se i fondi stanziati — 116 miliardi in tutto — non fossero esigui. C'è da augurarsi che nel più breve tempo possibile le Regioni diano corso alla sua attuazione con la collaborazione dei Comuni.

On. avv. LORENZO NATALI
Ministro dell'Agricoltura e Foreste (1)

ALLA CAMERA - 28 aprile 1971

Il provvedimento si pone con una sua autonoma, determinante rilevanza per una molteplicità di motivi. In primo luogo esso intende confermare e consolidare, in aderenza al dettato dell'articolo 44 della Carta costituzionale, la continuità della presenza pubblica al fianco delle popolazioni della montagna per assecondarne e sollecitarne lo sforzo di progresso economico e civile; in secondo luogo, realizza, in tale impegno, un nuovo quadro operativo nel cui ambito, appunto, possono collocarsi le direttive per una crescita globale delle zone montane nella piena valorizzazione delle loro risorse; in terzo luogo, esso ciò fa tenendo conto, non solo del nuovo quadro istituzionale che abbiamo realizzato attraverso la costituzione delle regioni a statuto ordinario, ma anche della capacità di crescita delle popolazioni della montagna e della loro nuova consapevolezza, della loro emergente volontà di inserirsi sempre più come partecipi e protagoniste nella determinazione e nell'attuazione delle linee del loro stesso sviluppo; e — infine — con ciò stesso esso rappresenta l'espressione dell'impegno per un progresso che non è solo economico ma è civile e sociale, e che come tale si pone negli stessi modi di essere della nostra società.

È questo l'aspetto più qualificante e determinante del disegno di legge, nella misura in cui proprio attraverso questa attribuzione di iniziativa, attraverso le comunità locali, si realizza una più diretta forma di partecipazione e si riconoscono le capacità di autogoverno delle popolazioni montanare, anche se dobbiamo essere consapevoli di questa nuova dimensione attribuita alla comunità

(1) Estratti, dai resoconti parlamentari, dei discorsi pronunciati prima dell'approvazione della legge.

montana, che congloba e sintetizza la capacità dei singoli, degli enti locali e degli enti pubblici che insistono in un determinato territorio.

Se questa nuova ed ampia concezione determina certo delle necessità di adattamento presso le comunità montane che già vantano una loro tradizione, una loro valida presenza e che appunto per ciò comunque si potranno trovare avvantaggiate nell'avvio, in questa proiezione più vasta, dei compiti ad esse attribuiti, essa propone però impegni precisi e concreti, d'iniziativa e di realizzazione, in quelle altre zone in cui invece più lenta è stata a manifestarsi, o addirittura è ancora assente, questa prima spinta associativa.

Perché certo non faremmo cosa giusta e saggia, anche politicamente, se questo provvedimento, che vuole determinare la crescita di quelle popolazioni e di quelle zone, rimanesse condizionato, nella sua attuazione e nei suoi stessi effetti, da una lenta affermazione di queste forme organizzative delle volontà locali.

Del resto, su questo aspetto degli enti locali interessati ai problemi della montagna, della loro presenza, della loro capacità operativa, più lungo è stato l'esame e più controverso è stato il dibattito.

Condivido l'opinione dell'onorevole relatore e cioè che la conservazione della pluralità degli enti è un fatto positivo, poiché consente di utilizzare esperienze di tecnici e strutture amministrative e tecniche di alto valore, fermo restando che la competenza programmatoria sia affidata alla comunità montana.

Il Governo condivide le linee di tendenza manifestate da questo provvedimento: perché esso è un provvedimento che assume insieme carattere programmatico e carattere istituzionale. E perché è un provvedimento che intende sottolineare e valorizzare l'apporto delle popolazioni, in una intuizione di riconoscimento della capacità e della volontà umana di realizzarsi e di esprimersi in un ambiente che ciò consenta. Certamente noi siamo consapevoli delle limitate dimensioni finanziarie del provvedimento. Ancor più, noi siamo consapevoli però che queste norme potranno e dovranno richiedere ulteriori puntualizzazioni ed adeguamenti in una visione globale dei problemi dello sviluppo della montagna, collegati allo sviluppo economico e sociale dell'intero paese. Ma, intanto, esse realizzano sul piano concreto una nostra direttrice di azione, stimolano le popolazioni, le volontà locali, vorrei dire che esse responsabilizzano queste popolazioni ad un lavoro impegnativo ed insieme rapido, nella misura in cui la loro stessa attuazione rimane affidata alle capacità locali di iniziativa.

Perché le popolazioni della montagna — è questo il significato del provvedimento — debbono trovare soprattutto in se stesse, nella loro volontà, nel loro spirito associativo e comunitario la spinta per proseguire sulla strada del progresso.

A queste popolazioni, al loro generoso operare, ai tecnici, agli operatori economici, a tutti gli amministratori premurosi ed istancabili della montagna italiana la comunità nazionale intende, quindi, oggi essere vicina. È questa la strada per raggiungere le prospettive che abbiamo di fronte e conservare al paese quella immensa ricchezza costituita dalle tradizioni di umanità e di civiltà di cui i territori montani sono custodi e le popolazioni della montagna autentiche interpreti.

AL SENATO - 20 ottobre 1971

L'approvazione di questo provvedimento, dopo un *iter* certamente lungo e tormentato, ha un valore e un'importanza politica e psicologica. Politica perché esso torna a sottolineare come la montagna e i suoi problemi, le sue necessità siano presenti alla nostra mente; siano, vorrei dire, una presa d'atto continua e permanente che è ormai insita nella nostra democrazia così come deve essere continuo e permanente l'impegno di tutto il paese a fare delle aree meno favorite il punto di riferimento di ogni azione, nella ricerca di un'armonia di sviluppo che deve caratterizzare ogni Paese che voglia dirsi civile.

Non a caso, del resto, è lo stesso articolo 44 della Carta costituzionale che sottolinea la necessità di una continua presenza pubblica a fianco delle popolazioni della montagna per assecondarne e sollecitarne lo sforzo di progresso economico e civile.

In questo senso credo che debba essere sempre presente alla nostra memoria ciò che autorevolmente venne detto discutendosi la prima legge organica della montagna, e cioè che i problemi dei territori montani sono problemi di civiltà che superano la montagna stessa.

Credo che queste parole, che noi oggi ribadiamo, vadano intese nel senso più lato. Sono problemi di civiltà tutti i problemi che nel nostro Paese riguardano le aree di maggiore difficoltà di sviluppo.

Anzi ritengo, in questo senso, di dover sottolineare il fatto che nell'impostazione stessa del nuovo programma nazionale si faccia un tutt'uno tra lo sviluppo economico generale ed il progresso del Mezzogiorno. Penso che sia necessario fare un tutt'uno dello sviluppo economico generale e del progresso di tutte le aree e dei settori più depressi.

D'altra parte la discussione e approvazione di questa legge ha un valore anche psicologico perché conosciamo quale sia l'aspettativa delle popolazioni interessate che attendono appunto una presenza pubblica, una presenza della comunità nazionale su basi rinnovate, non già perché sia da sottovalutare quanto fino ad oggi è stato fatto, ma perché rientra nella logica stessa che linee e modi operativi, forme di espressione che erano giustificati in una certa realtà storica, in un certo momento del divenire civile del Paese, che erano anzi in quella realtà, in quel momento proiettati in avanti, debbano, con l'evolversi delle cose, essere aggiornati e talvolta profondamente rivisti. È questa, in definitiva, la sottolineatura che ci viene dalle popolazioni interessate, sia direttamente, sia per il tramite delle loro rappresentanze locali, sia per il tramite delle loro espressioni rappresentative, che del resto anche in questa sede hanno così larga e competente presenza.

È una sottolineatura, voglio dire, che deriva dall'autonoma consapevolezza della conseguita capacità e crescita di autodisciplina ed insieme della maturità del Paese, nonché delle nuove esigenze di sviluppo economico in un rinnovato quadro programmatico.

Sappiamo che il provvedimento all'esame presenta alcune carenze; esso forse non soddisfa pienamente la nostra volontà e le nostre intuizioni. Lo ha sottolineato per alcuni aspetti il relatore, senatore Mazzoli, che ha messo in evidenza come il provvedimento non sia e non possa essere né organico né armonico, anche se è un ponte non solo di rifinanziamento, ma anche di rinnovamento.

Evidentemente, il provvedimento presenta delle limitazioni nelle sue attuali dimensioni finanziarie, del resto più volte richiamate nel corso del dibattito. Ma, ancor più, questo è un provvedimento che anche dal punto di vista normativo si prospetta in una proiezione transitoria. Nella proiezione cioè, senatore Mazzoli, suggerita non solo dalla necessità di riflessione imposta dal completamento del quadro delle competenze regionali e dalla dimostrazione delle capacità di azione delle comunità montane ma anche, vorrei aggiungere, dall'esigenza di valutare la rispondenza stessa delle norme che oggi proponiamo agli obiettivi che si debbono perseguire.

Voglio dire che dovremo a suo tempo valutare l'esperienza applicativa che avremo avuto per definire se e come alcuni aspetti di queste norme andranno modificati.

Ciò nonostante, malgrado queste limitazioni e queste perplessità, credo che non possiamo e non dobbiamo sottovalutare

questo provvedimento nei suoi generali princìpi ispiratori perché, in ultima analisi, credo che il nostro obiettivo debba essere non solo quello di avvicinare la montagna e la società che in essa opera ai redditi e ai modi di vita delle popolazioni delle pianure e delle città, ma anche quello di restituire, anche nel nuovo quadro economico e sociale, alla montagna il ruolo che ad essa compete di diritto, quello cioè di contribuire al comune progresso. Vorrei sottolineare in modo particolare il ruolo che il provvedimento intende affidare alle comunità montane: un ruolo decisionale determinante per quanto riguarda la definizione delle linee di sviluppo dei diversi territori e per quanto riguarda la loro concretizzazione, in un quadro che vuole assicurare la presenza diretta e la piena valorizzazione delle volontà e delle capacità locali.

L'ho già detto in altra occasione: è questo forse per noi l'aspetto più qualificante del disegno di legge nella misura in cui, proprio attraverso questa attribuzione di iniziativa, si realizza una più diretta forma di partecipazione e si riconoscono le capacità di autogoverno delle popolazioni montane.

Ora però non dobbiamo certamente farci illusioni. Voglio ribadire qui, cioè, ciò che già dissi alla Camera dei deputati: che dobbiamo pur sempre mantenerci su un piano di estrema concretezza. Se facessimo diversamente, rischieremmo di fare anche politicamente cosa non giusta e non saggia. Dobbiamo cioè essere consapevoli che, se in alcune regioni già esistono le comunità montane (il senatore Mazzoli ha allargato questo concetto con l'inserimento di tipi particolari di queste comunità), anzi, vorrei aggiungere, già esistono da tempo delle tradizioni in ordine alla formazione e alla vita di queste comunità, dobbiamo però essere consapevoli che in altre zone montane questa tradizione non esiste e questa formazione è più lenta.

Questa nuova dimensione attribuita alla comunità montana, che congloba e sintetizza la capacità degli enti locali che esistono in un determinato territorio, ci deve proporre impegni precisi e concreti di iniziativa e di realizzazione; li deve proporre a noi tutti, ai diversi livelli, nelle diverse regioni.

L'altro punto il cui valore vorrei richiamare riguarda i compiti affidati alla comunità montana nel quadro di una programmazione di sviluppo. Si tratta infatti, in questa maniera, di precisare e di realizzare le diverse possibilità di progresso economico e sociale delle diverse zone, sì che a queste indicazioni possa ispirarsi l'azione di quanti, enti pubblici e privati, intendono dare il loro contributo e il loro apporto nel valorizzare in misura concreta le risorse attuali e potenziali delle zone interessate. Ciò con-

siderando il piano non già come un fatto autonomo e a sé stante, ma in un quadro coordinato con tutti gli altri atti di pianificazione, sì da giungere ad una visione unitaria di obiettivi e di azioni.

A questo proposito desidero sottolineare l'importanza che, nell'ambito di questi piani, debbono avere non solo i problemi di sviluppo economico e la realizzazione di più elevati modi di vita sociale, ma anche i problemi che riguardano la difesa e la ricostituzione delle risorse naturali. Tale richiamo viene fatto non soltanto perché dare una risposta positiva a questi problemi significa anche realizzare — attraverso forme opportunamente organizzate di turismo, attraverso i diversi modi di utilizzazione di queste risorse — i presupposti per la formazione di nuovi posti di lavoro e di nuovi redditi, ma perché dare una risposta positiva significa esaltare quella capacità che prima richiamavo di contributo e di partecipazione delle zone montane a tutta la crescita economica, sociale e civile del Paese.

Credo che questa prospettiva, che deve ispirare l'azione delle comunità montane al livello dei piani di sviluppo economico e sociale, debba ispirare anche i piani di sviluppo urbanistico nella misura in cui gli uni e gli altri debbono entrare a costituire parte integrante di una prospettiva, che noi dobbiamo rendere reale, di programmazione territoriale che punti soprattutto su un ordine razionale nei modi di sviluppo dello spazio rurale.

Infine, desidero sottolineare la funzione delle regioni in quanto punto di riferimento e di sintesi dei problemi che attengono allo sviluppo e alla programmazione locale, nel quadro più generale di tutte le esigenze regionali.

Sen. avv. GIOVANNI VENTURI
Sottosegretario all'Agricoltura e Foreste

La nuova legge per lo sviluppo della montagna, dopo la positiva esperienza avutasi con la legge 991 *del* 1952 *proposta dal ministro Fanfani, apre una prospettiva nuova di interventi dello Stato a favore dello sviluppo economico e sociale, globale e non più soltanto agricolo, della montagna.*

Questa legge lungamente elaborata sulla base dell'apporto di molti parlamentari — che il Governo ha costantemente assecondato — servirà per adeguare i territori montani alla realtà economico-sociale in continua evoluzione. Infatti, non solo assicura la continuità della presenza pubblica a fianco delle popola-

zioni montane, per aiutarne il progresso economico e civile, ma consente che tale presenza si manifesti secondo modi aderenti alle nuove prospettive di assetto territoriale e all'affermazione di una nuova capacità di autogoverno e di partecipazione, attraverso il democratico strumento della Comunità montana.

Le Regioni assolveranno ad un ruolo determinante nell'applicazione della legge in linea con la programmazione economica regionale e nazionale.

La limitata disponibilità di mezzi finanziari dei quali questa legge è dotata non deve costituire un aspetto negativo poiché, in base alla stessa legge, il CIPE nell'elaborazione dei piani e dei programmi nazionali di sviluppo disporrà che una adeguata aliquota dei finanziamenti statali sia destinata a favore dei territori montani. Inoltre talune opere pubbliche da realizzarsi nei comuni montani del Mezzogiorno, come stabilito da questa legge, saranno a totale carico della Cassa del Mezzogiorno. Si è altresì ribadito che i comuni montani del centro-nord saranno automaticamente considerati aree depresse e usufruiranno dei finanziamenti speciali all'uopo predisposti.

Mi auguro che, per la fattiva collaborazione di tutti, in primo luogo dei Comuni e delle Comunità montane, questa legge possa presto essere operante in tutte le Regioni. Per questo sarà di valido aiuto l'opera attiva e costante dell'UNCEM, che da venti anni è al servizio della montagna.

ORDINI DEL GIORNO
APPROVATI ALLA CAMERA IL 18 NOVEMBRE '71

Su proposta dei rappresentanti dei gruppi D.C. (on. Colleselli), P.S.I. (on. Della Briotta), P.C.I. (on. Lizzero) e P.S.I.U.P. (on. Avolio) (concordato al momento del ritiro dell'emendamento Mengozzi al punto a) del 1° comma dell'articolo 4 che proponeva l'aggiunta delle parole « che potranno prevedere la partecipazione di altri enti pubblici operanti nella zona ») è stato approvato il seguente odine del giorno:

« La Commissione Agricoltura e Foreste

— considerato che l'esigenza dell'unità territoriale di base è particolarmente sentita in montagna dove le componenti dello sviluppo sono tra di loro collegate e dove è indispensabile, ormai, che ogni intervento venga ad operare in modo armonico per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni montane, tenendo conto delle interrelazioni strettamente ricorrenti tra i vari settori suscettibili di sviluppo;

— considerato altresì che tale esigenza si può raggiungere soltanto attraverso l'istituto generalizzato della « Comunità montana », previsto dalla nuova legge per la montagna, e sulla base di piani di sviluppo zonale a carattere globale;

— ritenuto che la Comunità montana debba intendersi come una struttura idonea a coordinare, stimolare, valorizzare ogni forza positiva che agisce in montagna;

— considera essenziale che, a tali fini, si riuniscano nel seno della Comunità gli Enti che già operano nel territorio, in modo da divenire, per i settori di competenza di ciascuno, gli strumenti operativi della Comunità stessa;

— giudica infine essenziale che alle Comunità montane e agli altri Enti siano assicurati i mezzi finanziari per le spese di funzionamento, onde evitare aggravi di oneri alle popolazioni montane

invita il Governo

a tener conto nella sua azione amministrativa della presenza e della efficace attività svolta nel passato e anche attualmente dai consorzi di bonifica montana e dai consorzi forestali e ad operare affinchè nelle costituende comunità montane siano stabiliti rapporti di effettiva collaborazione con detti consorzi in modo che possano continuare la loro attività assicurando il personale attualmente impiegato che il patrimonio amministrativo e tecnico frutto di anni di lavoro e di esperienza sia pienamente utilizzato ai fini dello sviluppo dell'economia montana ».

Su proposta degli On. Colleselli, Mengozzi ed altri è stato poi approvato il seguente

ORDINE DEL GIORNO

(accolto dal Governo come raccomandazione)

La Commissione Agricoltura e Foreste della Camera, mentre approva la nuova legge per la montagna
considerate le numerose opere pubbliche di bonifica montana in corso di esecuzione e che necessitano di finanziamenti per essere completate, pur nella prospettiva di una revisione dell'intera materia della bonifica con l'emanazione dei decreti delegati

impegna il Ministro dell'Agricoltura

ad erogare il fondo di 28 miliardi di cui all'aticolo 15, punto 2) destinandolo prevalentemente per il completamento e la esecuzione in concessione di opere pubbliche di bonifica montana e di incrementare l'aliquota di spese generali a disposizione degli enti concessionari.

ORDINI DEL GIORNO DELL'UNCEM PER LA NUOVA LEGGE DELLA MONTAGNA

ORDINE DEL GIORNO

(approvato a grande maggioranza, col voto contrario dei consiglieri P.C.I. e P.S.I.U.P.)

Il Consiglio Nazionale dell'UNCEM riunito a Roma il 13 *giugno* 1969 *sentite le comunicazioni del Presidente on. Ghio e la relazione del Presidente della Commissione Tecnico-legislativa sen. Mazzoli sul tema « Nuova legislazione a favore dei territori montani e funzione delle Comunità Montane »*

dopo l'ampio dibattito svoltosi;

richiamati *la mozione del Congresso Nazionale del dicembre* 1966 *ed i voti espressi dal Consiglio Nazionale, in particolare, delle sedute del* 5 *aprile* 1967 *e del* 21 *novembre* 1968, *voti con i quali sulla base delle conclusioni della Commissione Ministeriale di studio per l'aggiornamento delle leggi sui territori montani, nonchè dell'esame svoltosi a tutti i livelli tra gli amministratori e i funzionari tecnici dei Comuni e degli Enti montani, venivano affermati alcuni punti essenziali ed irrinunciabili di una organica legislazione a favore della montagna, in stretta correlazione con la programmazione nazionale;*

preso atto, *inoltre della mozione conclusiva approvata al Senato il* 28 *gennaio* 1969, *che impegnava il Governo a presentare un nuovo disegno di legge per affrontare « in modo organico e con prospettive di lungo periodo i problemi della montagna e della difesa del suolo tra loro strettamente interdipendenti »;*

preso atto *ancora della presentazione al Senato di due disegni di legge parlamentari per la proroga dei finanziamenti della legge della montagna la cui validità è cessata il* 31 *dicembre* 1968, *nonchè dei disegni di legge, sempre ad iniziativa parlamentare, n.* 395 *del Senato e n.* 944 *e* 1176 *della Camera dei Deputati, relativi alla montagna;*

preso atto *infine dei voti espressi da parte di tutte le Consulte Regionali dell'UNCEM e dai Convegni provinciali e regionali svoltisi in quest'ultimo periodo a Castelnuovo Ne' Monti, Rieti, Verona, Piacenza, Como, Roma, Udine, Foggia, Bormio, Caprese Michelangelo ed Asiago sempre sullo stesso tema;*

ritenendosi *qualificato interprete delle aspirazioni e delle attese di tutti gli Enti locali operanti in montagna e di circa* 10 *milioni di cittadini residenti in* 3.930 *Comuni montani;*

constatato *l'ingiustificabile ritardo del Governo nella presentazione sia del nuovo disegno di legge sulla montagna sia di un provvedimento ponte per garantire la continuità dei finanziamenti;*

constatato *che anche nel progetto* 80 — *almeno a giudicare dai testi sin qui noti — lo spazio dedicato alla montagna è da considerare insoddisfacente e comunque la parte più impegnativa è stata relegata nell'appendice del Piano* 80

delibera

di promuovere la presentazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare che tenga conto degli orientamenti espressi dall'UNCEM e delle proposte già presentate dai parlamentari e che abbia per oggetto i provvedimenti ritenuti indispensabili « per lo sviluppo sociale ed economico della montagna ».

Tale disegno di legge, lasciando alla competenza diretta dello Stato i problemi connessi alla difesa del suolo per i quali è in corso un necessario approfondimento mediante udienze conoscitive al Senato, alle quali parteciperà anche l'UNCEM, dovrà avere come obiettivo l'eliminazione degli squilibri settoriali e territoriali, sociali ed economici tra le zone montane e il resto del territorio nazionale ed, in attuazione dell'art. 44 *della Costituzione, dovrà attuare la valorizzazione delle zone montane, favorendo la partecipazione delle popolazioni allo studio ed all'attuazione di organici e coordinati interventi pubblici ed incentivazione dell'attività privata, nel quadro delle indicazioni del programma economico nazionale.*

A tale scopo si deve prevedere che un Comitato di Ministri sovraintenda all'attuazione della nuova legge i cui finanziamenti saranno assegnati sulla base di piani pluriennali di sviluppo predisposti per le zone montane da parte delle Comunità montane, costituite o da costituirsi in tutto il territorio nazionale.

Il coordinamento dei piani di sviluppo dovrà avvenire in sede regionale sia con i piani di bonifica montana e urbanistici sia con la programmazione economica regionale, che dovrà attuare anche un opportuno riordinamento amministrativo.

Sulla base dei finanziamenti disponibili le Comunità Montane dovranno redigere annualmente i piani di intervento relativi allo sviluppo di vari settori economici produttivi e dei servizi.

Altro consistente stanziamento dovrà essere destinato alla realizzazione delle opere di bonifica montana da attuarsi da parte dei Consorzi di Bonifica Montana e degli Enti e Comunità Montane che hanno assunto tali funzioni.

Il Consiglio Nazionale auspica che questa iniziativa dell'UNCEM abbia presso il Parlamento l'accoglienza ed il sollecito esame richiesto dalle condizioni di difficoltà e, in generale, di povertà nelle quali si trova per la gran parte la montagna italiana.

Il Senatore Mazzoli, nei giorni immediatamente seguenti, formulava la sua proposta di legge e raccoglieva su di essa la firma di altri 23 colleghi del Senato: i Senatori prof. Giuseppe Medici, dr. Giovanni

Spagnolli, avv. Giuseppe Trabucchi, dr. Remo Segnana, dr. Giuseppe Belotti, dr. Mario Baldini, dr. Dionigi Coppo, dr. Alberto Del Nero, dr. Faustino Zugno, ins. Salverino De Vito, ins. Giuseppe Bartolomei, dr. Alberto Spigaroli, dr. Romolo Tiberi, avv. Carlo Torelli, dr. Luigi Dalvit, dr. Amato Berthet, dr. Peter Brugger, dr. Pasquale Valsecchi, dr. Onorio Cengarle, dr. Fabiamo De Zan, avv. Giovanni Venturi, dr. Renato Treu, avv. Antonino Murmura.

In data 20 giugno 1969, il Consiglio dei Ministri, anziché approvare la annunciata legge-ponte, approvava un disegno di legge « per la valorizzazione dei territori montani » con un previsto finanziamento di 180 miliardi per il 69-74 sul bilancio del Ministero dell'Agricoltura, in luogo dei 300 miliardi richiesti a carico non solo del Ministero dell'Agricoltura, nel progetto Mazzoli.

Alla distanza di pochi giorni uno dall'altro venivano pertanto presentati due progetti di legge nuovi per la montagna (Mazzoli-UNCEM che portava il n. 759 del Senato e la data del 4 luglio 1969; Governativo che portava il n. 1675 della Camera e la data del 7 luglio 1969).

ORDINE DEL GIORNO
(approvato all'unanimità)

Il Consiglio nazionale dell'UNCEM, riunito a Roma in Campidoglio il 12 dicembre 1969;

riconosce valido il lavoro svolto dalla Commissione tecnico-legislativa presieduta dal senatore Mazzoli e fa proprie le conclusioni alle quali è pervenuta nella riunione del 27 novembre u.s., formulate in un ordine del giorno che sarà portato a conoscenza dei componenti la Commissione parlamentare incaricata dell'esame della nuova legge della montagna.

Il Consiglio nazionale,

richiamato il proprio ordine del giorno del 13 giugno u.s. e preso atto delle deliberazioni della Giunta esecutiva dell'UNCEM in data 30 settembre e 13 novembre 1969, nelle quali si ribadiscono i criteri irrinunciabili cui dovrà ispirarsi la nuova legislazione per la montagna, criteri che fa propri;

raccomanda al comitato ristretto nominato dalla Commissione agricoltura della Camera dei Deputati di procedere con urgenza alla elaborazione del nuovo testo legislativo che dovrà comprendere i seguenti concetti:

1) *elaborazione della « carta della montagna » con suddivisione del territorio montano in comprensori o zone omogenee;*

2) *sollecita costituzione, in ogni comprensorio, della Comunità Montana e del suo consiglio con poteri decisionali ed operativi con il compito di programmare lo sviluppo economico e sociale della zona, nel quadro della programmazione economica nazionale, ed in particolare, per quella relativa al periodo 66/70, del punto 161. Tale program-*

mazione dovrà concentrare gli interventi su indirizzi capaci di elevare il reddito e le condizioni di vita in montagna.

La Comunità montana dovrà essere retta da uno statuto che assicuri le più ampie rappresentanze nel consiglio come dal testo di statuto-tipo consigliato dalla Giunta dell'UNCEM;

3) *il piano di sviluppo economico e sociale redatto dal consiglio della Comunità passa al consiglio della Regione cui compete l'approvazione definitiva, dopodichè diventa parte integrante del piano regionale. In attesa della costituzione delle regioni a statuto ordinario, le indicazioni per la formulazione dei piani e la loro approvazione saranno demandate agli organi parlamentari e governativi della programmazione;*

4) *per la progettazione ed esecuzione delle opere previste dal piano di sviluppo economico-sociale, il consiglio della Comunità può avvalersi della collaborazione di tutti gli enti operanti nella zona;*

5) *per il finanziamento dei piani il Comitato dei ministri provvederà a fissare percentualmente a carico di ogni stanziamento le somme da destinare alle Comunità mediante assegnazione alle regioni o, in mancanza, agli altri organi oggi esistenti.*

ORDINE DEL GIORNO

La Giunta esecutiva dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani riunita a Roma il 25 *giugno* 1970, *sotto la presidenza dell'on. Enrico Ghio,*

preso atto *dell'avviata discussione nel Comitato ristretto costituito alla Commissione Agricoltura della Camera del nuovo testo legislativo a favore dello sviluppo economico e sociale della montagna;*

richiamati *i precedenti orientamenti espressi alla unanimità dal Consiglio nazionale dell'UNCEM e tempestivamente portati a conoscenza del Governo e del Parlamento;*

rilevata *la lentezza con cui procede l'esame dell'atteso provvedimento, mentre la montagna è priva di finanziamenti dal dicembre* 1968*;*

rivolge un ulteriore pressante appello *alla Presidenza della Commissione Agricoltura della Camera affinchè si proceda speditamente all'esame ed alla approvazione della nuova attesa legge sulla montagna.*

La Giunta esecutiva dell'UNCEM, allo scopo di non ritardare ulteriormente i finanziamenti per le opere pubbliche di bonifica montana e per i miglioramenti fondiari.

chiede *che sia approvato immediatamente, a stralcio della nuova legge, un provvedimento finanziario per utilizzare il fondo totale di* 64 *miliardi, disponibile sul bilancio dello Stato a favore della montagna per gli esercizi* 1969/70/71, *in modo di non interrompere le opere in corso di realizzazione e di accogliere le numerose istanze di intervento contributivo e creditizio per gli operatori pubblici e privati*

e in particolare per i coltivatori diretti delle zone montane. Tale richiesta deve intendersi subordinata alla prosecuzione dell'esame del nuovo testo legislativo il quale stabilisca che le Comunità montane predispongano piani di sviluppo economico e sociale per ciascuna zona montana, da attuare a far tempo dal 1972 nel quadro della programmazione economica regionale e nazionale.

La Giunta esecutiva dell'UNCEM, interprete qualificata di tutti gli Enti locali operanti nelle zone montane, spera vivamente che questa pressante istanza sia accolta con la sollecitudine che la gravità delle condizioni economiche e sociali della montagna impone.

MOZIONE FINALE DEL CONGRESSO

Il VII Congresso Nazionale dell'UNCEM, riunitosi a Firenze dal 6 all'8 dicembre 1970

Udite le dichiarazioni del Ministro dell'Agricoltura, on. avv. Lorenzo Natali;

Udita la relazione del Presidente on. dr. Enrico Ghio;

Udito il rapporto del Segretario generale cav. uff. Giuseppe Piazzoni;

Preso atto della relazione dei Revisori dei Conti, presentata dal Presidente avv. Cesare Trebeschi;

Preso atto dell'ampio dibattito a cui hanno partecipato rappresentanti di tutte le regioni d'Italia;

Ringrazia gli organi e gli uffici dell'UNCEM per l'attività svolta in questo difficile momento per la montagna italiana;

Il Congresso deplora che sia rimasta sostanzialmente delusa la lunga attesa dei montanari per una nuova organica disciplina della montagna e degli istituti fondamentali che interessano la montagna in tema di difesa e utilizzazione del suolo e delle risorse naturali, di ordinamento territoriale, assistenza, istruzione, proprietà collettive, usi civici, acque ed impianti elettrici, finanza locale, ecc.

Conferma che una politica per la montagna non può essere avulsa dal quadro delle riforme e dello sviluppo generale del Paese.

Chiede che la svolta regionalistica — nella quale tanta speranza ripongono i montanari — non paralizzi ulteriormente la vita della montagna;

Invita a tale scopo le Regioni e tutti gli Enti locali ad assumere sin d'ora le responsabilità che la Costituzione loro attribuisce soprattutto in tema di programmazione;

Chiede che il Governo, per quanto concerne le sue responsabilità, prenda atto del nuovo assetto autonomistico e riconosca in particolare alle Comunità montane l'idoneità ad assumere immediatamente la guida dello sviluppo economico-sociale, anche attraverso la redazione dei piani comprensoriali che dovranno essere approvati dalla Regione per formare parte integrante del piano regionale; e che in questo quadro sia assicurato l'apporto delle altre istituzioni operanti in montagna.

LA MONTAGNA ITALIANA [1]

	PROVINCE		*COMUNI*		*SUPERFICIE*		*POPOLAZIONE* (1961)	
	N.	*Montane N.*	*N.*	*Montani N.*	*Territoriale Ha.*	*Montana Ha.*	*Totale N.*	*Montana N.*
Italia Settentrionale	41	33	4.544	1.936	11.984.482	6.149.363	22.660.717	3.528.849
Italia Centrale	20	20	995	565	5.834.073	2.776.399	9.387.351	1.682.656
Italia Meridionale	21	19	1.776	1.084	7.324.171	4.082.103	12.435.638	3.114.185
Italia Insulare	12	12	735	386	4.979.719	2.648.766	6.140.363	1.314.308
Totale generale	94	84	8.050	3.971 (*)	30.122.445	15.656.631	50.624.069	9.639.998
	89,36 %		49,33 %		51,98 %		19,04 %	

(*) Legge N. 991 - Art. 1 e successive modifiche - Comuni totalmente montani N. 2.959
Comuni parzialmente montani N. 702 Totale N. 3.661

Legge N. 991 - Art. 14 - Comuni totalmente ricadenti in C.B.M. N. 131
Comuni parzialmente ricadenti in C.B.M. N. 179 Totale N. 310

Totale Comuni Montani N. 3.971

(1) Dall'Annuario 1970 dei comuni ed enti montani, Ed. Il Montanaro s.r.l. - Roma.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO MONTANO

REGIONI	Territorio montano Art. 1 Ha.	Territorio montano Art. 14 Ha.	Totale territorio montano Ha.	Totale comuni classificati montani	Territorio classificato in C.B.M. Ha.	Territorio non classificato in C.B.M. Ha.	Comunità montane costituite N.	Comuni consorziati N.
Piemonte	1.198.681	23.828	1.222.509	480	1.086.623	135.886	36	390
Valle d'Aosta	325.555	—	325.555	74	125.546	200.009	—	—
Liguria	410.185	21.544	431.729	179	331.916	99.813	7	72
Lombardia	950.854	25.026	975.880	501	855.802	120.078	18	313
Trentino Alto Adige	1.322.666	—	1.322.666	330	963.362	359.304	6	106
Veneto	561.992	29.305	591.297	159	434.081	157.216	15	132
Friuli V. Giulia	417.606	8.802	426.408	90	416.614	9.794	1	38
Emilia Romagna	746.514	106.805	853.319	123	824.558	28.761	4	71
Toscana	1.025.511	63.362	1.088.873	157	770.126	318.747	8	79
Marche	359.313	156.654	515.967	118	500.473	15.494	2	20
Umbria	451.419	19.513	470.932	62	361.071	109.861	—	—
Lazio	635.803	64.824	700.627	228	550.080	150.547	5	84
Abruzzi	709.098	68.470	777.568	210	691.040	86.528	9	82
Molise	303.392	45.093	348.485	123	325.429	23.056	—	—
Campania	717.441	40.345	757.786	290	425.368	332.418	—	—
Puglia	394.721	89.771	484.492	60	462.354	22.138	—	—
Basilicata	705.660	7.800	713.460	113	583.706	129.754	3	19
Calabria	934.383	65.929	1.000.312	287	462.898	537.414 (1)	5	51
Sicilia	914.380	2.688	917.068	177	236.624	680.444	1	13
Sardegna	1.700.798	30.900	1.731.698	210	740.113	991.585	—	—
Totali	14.785.972	870.659	15.656.631	3.971	11.147.784	4.508.847	120 (2)	1.470

(1) Parificato C.B.M. per legge N. 13 del 18-1-1968.
(2) Alla data del 15-12-1971.

STUDI PRELIMINARI
PER IL PIANO ZONALE DI SVILUPPO

Circolare del ministero dell'Agricoltura

Il ministro dell'Agricoltura e Foreste on. avv. Lorenzo Natali ha provveduto all'assegnazione dei fondi alle Comunità montane utilizzando circa il 75 % del fondo di due miliardi assegnato al Ministero « per la costituzione e il funzionamento delle Comunità montane ». Il restante fondo sarà utilizzato per finanziare le nuove Comunità montane in corso di costituzione in varie regioni per iniziativa dell'UNCEM e dei comuni montani interessati, con la collaborazione delle Amministrazioni provinciali, dei Consorzi di bonifica montana e di altri enti montani.

La decisione dell'on. ministro ha sostanzialmente accolto le proposte formulate dalla Giunta esecutiva dell'UNCEM nella riunione del 24 aprile a Firenze (cfr. « Il Montanaro d'Italia » n. 4, pag. 387).

Il ministro ha indirizzato una circolare agli Ispettorati forestali, e per conoscenza agli Assessorati regionali e all'UNCEM, indicando le modalità per l'utilizzo dello stanziamento da parte delle Comunità montane e Consigli di valle già costituiti e dando istruzioni ai dipendenti uffici per favorire la costituzione di nuove Comunità montane, utilizzando la collaborazione dell'UNCEM.

Come si noterà leggendo il testo della circolare ministeriale — che riportiamo integralmente — il fondo è destinato all'esecuzione degli studi preliminari per la redazione del piano di sviluppo economico e sociale della zona montana, in previsione del « piano » che dovrà essere predisposto dalle Comunità non appena sarà operante la nuova legge per la montagna.

Facciamo seguire un estratto delle indicazioni operative date dalla Segreteria generale dell'UNCEM e un esempio di studio preliminare, in corso di formulazione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direzione generale per l'economia montana e per le foreste
ROMA

Roma, 7 luglio 1971

OGGETTO: Legge 18 dicembre 1970 n. 1034 - Costituzione ed attività delle Comunità montane.

A tutti gli Ispettorati regionali, ripartimentali e distrettuali autonomi delle foreste
LORO SEDI

e p.c.

Agli Assessorati regionali all'agricoltura e foreste LORO SEDI

All'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani ROMA

Com'è noto, l'art. 53 del D.L. 26 ottobre 1970 n. 745 — convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica — prevede, alla lettera *h*), un'autorizzazione di spesa di « L. 2.000 milioni per l'anno 1970 a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la costituzione e per l'attività delle Comunità montane ».

Si tratta di una norma profondamente innovatrice — nel quadro della legislazione vigente a favore dei territori montani — atteso che nessun finanziamento era stato mai disposto, in passato, per tale specifico settore di attività.

È appunto per questa considerazione che si ritiene utile impartire le istruzioni appresso indicate, allo scopo di disciplinare opportunamente la materia in argomento.

A) *Costituzione delle Comunità montane* - Si ricorda che premessa indispensabile per la costituzione delle Comunità montane è la determinazione — a cura delle Commissioni censuarie provinciali o della Commissione censuaria centrale nel caso di territori appartenenti a due o più province — delle zone (omogenee sotto l'aspetto idrogeologico, economico e sociale) in cui vanno suddivisi i territori montani, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987, recante norme per il decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Si ricorda, altresì, che — ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.P.R. n. 987 — « i comuni compresi in tutto o in parte del perimetro di una zona montana di cui all'art. 12 possono costituirsi in consorzio a carattere permanente, denominato Consiglio di valle o Comunità montana ».

Alla costituzione delle Comunità montane (costituzione che può essere anche obbligatoria « quando ne facciano richiesta al Prefetto non meno di

3/5 dei Comuni interessati, purché rappresentino almeno la metà della superficie complessiva della zona ») si provvede con decreto del Prefetto della provincia interessata (o del Ministero dell'Interno, quando i Comuni consorziandi appartengano a due o più province).

A tal fine i Comuni, di concerto, dovranno avanzare all'organo competente le loro richieste, unitamente ad una corografia in scala 1 : 100.000 (nella quale saranno riportati il perimetro della zona montana, determinata come sopra, e quello della zona su cui opererà la Comunità) ed alle deliberazioni adottate al riguardo dai singoli Comuni.

Si precisa che attualmente le Comunità montane, costituite nei sensi sopra esposti, ascendono a n. 98 (di cui 29 hanno ottenuto il riconoscimento ad operare come Consorzi di bonifica montana) ed interessano una superficie complessiva di 3.936.273 ettari. Esse coprono, pertanto, poco più di un quarto dell'intera superficie dei territori montani.

Allo scopo di promuovere — per quanto più è possibile — la costituzione di nuove Comunità montane, questo Ministero è venuto nella determinazione di avvalersi dell'opera dell'UNCEM e cioè dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani.

Gli Ispettorati in indirizzo vorranno, quindi, fornire a detto Ente la più ampia collaborazione per il conseguimento del fine voluto.

B) *Attività delle Comunità montane* - Come rilevasi dal disposto di cui all'art. 13 del D.P.R., n. 987, lo scopo preciso delle Comunità montane è quello « di favorire il miglioramento tecnico ed economico dei loro territori ». Tale finalità rientra anche nelle direttive dettate dal programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 (approvato con la legge 27 luglio 1967 n. 685), laddove tra l'altro si dice — al paragrafo 161 — che per le zone montane vanno fissati « interventi specifici rivolti all'eliminazione degli attuali squilibri economici e sociali » e, « nel quadro della programmazione regionale, la Comunità montana o Consiglio di valle, opportunamente integrata da altri enti consortili ivi operanti », va riconosciuta « come organo locale della programmazione decisionale ed operativa ».

In armonia ai principi sopra esposti, si ravvisa l'opportunità di affidare alle Comunità montane — sulla base dei finanziamenti recati dal D.L. n. 745 — il compito di provvedere all'attuazione degli studi preliminari dei piani di sviluppo e pertanto, mentre si fa riserva di comunicare agli Ispettorati interessati l'entità dei fondi assegnati alle singole Comunità montane esistenti nell'ambito territoriale della loro giurisdizione, si precisano le direttive di massima da seguire per lo svolgimento dell'attività in parola.

Concessione degli studi - La concessione degli studi preliminari dei piani di sviluppo — da attuarsi con spesa a totale carico dello Stato — sarà disposta con apposito provvedimento ministeriale sulla base dei seguenti documenti da prodursi — in originale e copia — tramite gli Ispettorati forestali competenti per territorio:

a) domanda del Presidente della Comunità, diretta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste ed intesa ad ottenere la concessione dello studio;

b) deliberazione della Giunta esecutiva della Comunità, con la quale si approva il fabbisogno di spesa occorrente per l'attuazione dello studio e si dà mandato al Presidente di chiedere la concessione;

c) fabbisogno di spesa (da contenersi nel limite dei fondi assegnati a ciascuna Comunità), nel quale — fatta una breve relazione illustrativa in ordine al numero dei Comuni consorziati, all'estensione del territorio, alla popolazione residente e ad altri elementi più significativi della zona — sarà fatta un'indicazione delle varie categorie di spesa che si prevede di sostenere per l'attuazione dello studio preliminare del piano di sviluppo.

La predetta documentazione dovrà essere integrata — fatta eccezione per le Comunità montane che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'idoneità a svolgere le funzioni di consorzio di bonifica montana — dal decreto di costituzione e dal relativo statuto.

Per quanto si riferisce all'erogazione dei fondi in argomento, si fa presente che all'atto della concessione sarà disposto il pagamento — a favore della Comunità concessionaria — di un primo acconto pari al 20 % dell'importo del fabbisogno di spesa approvato, mentre si provvederà alla liquidazione del saldo su presentazione — tramite il competente Ispettorato forestale — degli elaborati conseguenti allo studio svolto e del relativo certificato di regolare esecuzione redatto a cura dell'Ispettorato medesimo.

In sede esecutiva dello studio peraltro — sulla base di apposita richiesta del concessionario, accompagnata da uno stato di avanzamento (opportunamente vistato dall'Ispettorato) dal quale risulti che l'importo delle prestazioni e dei lavori svolti ascende almeno alla metà dell'importo di quelli da attuare — potrà disporsi la liquidazione di un secondo acconto, pari al 30 % dell'importo dello studio.

Criteri da seguire per la compilazione dello studio preliminare del piano di sviluppo - Lo studio riguarderà soltanto la zona nella quale opera la Comunità montana (o Consiglio di valle) e dovrà essere costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) documentazione cartografica.

La relazione generale — che sarà firmata da uno o più tecnici e dal Presidente della Comunità montana — dovrà essere distinta in due parti.

Nella prima parte si fornirà ogni utile indicazione in ordine alle caratteristiche fisiche, economiche, sociali ed urbanistiche della zona montana. A tal fine dovrà farsi cenno anche ad eventuali piani generali di bonifica montana e di urbanistica, già approvati o in corso di approvazione da parte delle Amministrazioni statali interessate.

Sulla base delle predette indicazioni saranno, quindi, tracciate le linee di sviluppo del territorio, individuando le sue risorse attuali e potenziali (sia come risorse interne e sia come apporto di territori esterni), nella ricerca di un più valido equilibrio tra risorse e popolazione ai fini di una razionale organizzazione del territorio medesimo.

Nella seconda parte della relazione dovrà invece formularsi — in armonia alle direttive in atto nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, e ferme restando le attribuzioni dello Stato nei settori

della difesa del suolo e della protezione della natura — un piano organico e coordinato degli interventi pubblici e di incentivazione dell'attività privata, da attuarsi nell'arco di un quinquennio per il conseguimento delle finalità volute.

A tale scopo dovranno indicarsi il tipo, la localizzazione ed il presumibile costo degli investimenti occorrenti per la creazione di idonee infrastrutture e servizi civili e per la valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona.

In particolare, nel predetto piano saranno prese in considerazione le seguenti categorie di interventi:

a) opere civili ed infrastrutture: viabilità, opere igieniche, scuole, ospedali, altri servizi ed opere pubbliche;

b) opere pubbliche di bonifica montana (per i soli territori ricadenti in comprensorio di bonifica montana);

c) incentivi a favore di operatori pubblici e privati — sulla base delle disposizioni legislative in vigore — per lo sviluppo di particolari attività economiche: agricoltura e foreste, artigianato, industria, turismo, etc.

Ai fini di una ordinata attuazione del piano, sarà altresì utile indicare — in esso — i criteri di priorità da seguire nella realizzazione dei vari interventi.

La documentazione cartografica — da allegare alla relazione — sarà costituita da una corografia della zona (in scala 1 : 100.000) e da eventuali altri atti (rappresentazioni grafiche dei vari fenomeni studiati, prospetti statistici, documentazioni fotografiche, etc.).

Si tratta di un complesso di carte intese a fornire ogni elemento e dato che possa servire a chiarire il contenuto della relazione generale.

Per quanto si riferisce in particolare alla corografia della zona, si precisa che — allo scopo di avere una visione sintetica degli interventi previsti nel piano — sarà utile riportare sulla corografia stessa non soltanto l'indicazione del perimetro della zona e dei confini comunali, ma anche la localizzazione delle opere e degli incentivi programmati.

A conclusione di quanto sopra, si ritiene utile sottolineare la particolare importanza della materia in argomento e, pertanto, si raccomanda di porre il massimo impegno nell'attendere alla sua trattazione, fornendo le necessarie istruzioni e direttive a tutti gli Enti che saranno chiamati ad operare in questo settore di attività.

Il Ministro
F.to NATALI

Istruzioni per la redazione dello studio preliminare al piano di sviluppo economico e sociale della zona in cui opera la Comunità Montana (o Consiglio di Valle) *.

Premettere i seguenti dati:

La zona montana in cui opera la Comunità montana interessa i seguenti Comuni, ha. totali, ha. classificati montani, abitanti nel territorio montano, nel comune, cens. 1961 e 1970.

1) *Relazione generale* sulla situazione economica sociale della zona (con cenni sugli eventuali piani generali di bonifica, urbanistici, turistici, piani zonali agricoli interessanti la zona).

2) *Allegati alla predetta relazione*:

a) notizie e tabelle statistiche sulla popolazione, sulla occupazione, il reddito, la dotazione di infrastrutture, i trasporti (con particolare riguardo al trasporto pubblico);

b) notizie generali e tabelle illustrative sulle aziende agricole della zona e sulla loro produzione;

c) notizie sulle imprese industriali e artigiane operanti nella zona;

d) notizie sull'attività turistica e alberghiera;

e) notizie sull'attività commerciale (comprese fiere e mercati);

f) notizie sull'attività scolastica della zona e problemi connessi (trasporto alunni, refezione ecc.);

g) situazione ospedaliera della zona.

3) Indicazione dei programmi di opere e infrastrutture pubbliche predisposte per la zona da parte

— di uffici statali (o della Cassa per il Mezzogiorno);
— della Regione;
— dell'Amministrazione provinciale;
— di altri enti (compresi gli Enti di sviluppo, i Consorzi di Bonifica e i Consorzi BIM, anche con fondi FEOGA).

4) Notizie sui programmi urbanistici, anche di massima, predisposti in sede regionale, provinciale e comprensoriale per la parte interessante la zona montana.

(*) Elaborate dalla Segreteria generale dell'UNCEM e allegate alla circolare indirizzata in data 13-7-1971 alle Comunità Montane e Consigli di Valle. Sui criteri da seguire per la redazione dello studio e sul contenuto della relazione generale, richiamiamo le indicazioni della circolare ministeriale. (Vedasi anche l'articolo di Umberto Bagnaresi: Comunità Montane e piani zonali per lo sviluppo economico e sociale - « Il Montanaro d'Italia » n. 2/3 1971, pag. 152).

5) Studio di iniziative di carattere intercomunale da attuarsi dalla Comunità montana per conto e mandato dei comuni (tutti o parte dei comuni consorziati). Esempio:

— ristrutturazione servizi sanitari e veterinari;
— costruzione e manutenzione strade intercomunali;
— trasporto alunni scuola media e istituti tecnici;
— raccolta e incenerimento rifiuti solidi urbani;
— costruzione e gestione acquedotti consorziali;
— organizzazione e gestione ufficio tecnico intercomunale per assistenza ai comuni (per redazione programmi di fabbricazione e zonizzazione e progettazione opere di interesse intercomunale);
— studio piani economici per gestione proprietà silvo-pastorale dei comuni e costituzione di una Azienda speciale consorziale per l'amministrazione di tale patrimonio (gestione speciale della Comunità);
— coordinamento attività consorzi idraulici, irrigui e di miglioramento fondiario;
— promozione attività cooperativistiche nel settore agricolo e forestale.

6) Formulazione di direttive per la razionale utilizzazione delle risorse disponibili e motivazione delle principali linee di sviluppo economico e sociale della zona.

7) Programmazione quinquennale degli interventi e delle iniziative:

a) *Segnalazione* delle opere d'interesse nazionale o regionale che a parere della Comunità sono da realizzarsi con carattere prioritario. In tale segnalazione vanno comprese:

1) le opere di maggior urgenza ed interesse per la difesa del suolo e per la protezione della natura;

2) le opere pubbliche di bonifica montana;

b) *indicazione di opere pubbliche di interesse locale o zonale, non previste nei programmi di cui sopra*, che la Comunità montana potrebbe realizzare direttamente o con la collaborazione tecnica del Consorzio di Bonifica o di altri Enti operante nella zona.

Tali opere saranno elencate, indicando le proprietà, come segue:

— viabilità;
— opere igieniche (acquedotti, fognature);
— scuole materne, elementari e secondarie;
— ospedali e attrezzature sanitarie;
— altri servizi sociali.

Saranno comprese le opere che potranno essere finanziate sia con il fondo speciale previsto dalla nuova legge per la montagna (approvata alla Camera il 29 aprile 1971 ed ora all'esame del Senato) sia le opere finanziabili con varie leggi in vigore nei vari settori di intervento.

In ogni caso la misura dell'intervento finanziario (statale o regionale) sarà rapportata alle norme in atto, cui devesi fare riferimento. Nel caso di parziale intervento dello Stato o della Regione (es. 80 %) si dovranno indicare gli Enti cui rimarrà a carico la restante quota di finanziamento;

c) programma di incentivazione a favore di operatori pubblici e privati per lo sviluppo di particolari attività economiche convenientemente realizzabili nella zona:

— agricoltura e forestazione;

— artigianato, piccola industria;

— turismo; parchi pubblici e relative attrezzature, impianti sportivi;

— ricerche e studi per la valorizzazione e propaganda di particolari risorse locali (es. colture e produzioni agricole pregiate, artigianato locale, ambienti di particolare interesse naturalistico, storico e paesaggistico, conservazione di costumi e tradizioni, edifici di particolare interesse). (Fare riferimento alle misure in atto con le leggi sulla montagna, sul turismo ecc.).

8) Cartografia scala 1 : 100.000 con confini comunali e confini della zona montana; cartografia con indicazione della parte di territorio classificato in comprensorio di bonifica montana; cartografia con indicazione delle opere previste dalle proposte di cui al punto 7). Documentazione fotografica e altra cartografia idonea ad illustrare le indicazioni programmatiche.

Esempio di studio preliminare (*)

Premesso che gli studi preliminari riguardano il territorio delle singole Comunità, quali comprensori operativi, sovente peraltro non omogenei, si dovrebbe assumere tale comprensorio come una realtà dinamica e quale *bacino comune di problemi* e, pertanto, temporaneo nella sua delimitazione e differenziato in rapporto alle sue funzioni.

Potrà poi la Regione, sulla scorta delle risultanze del piano delimitarne il perimetro.

Lo studio preliminare al piano di sviluppo, che dovrà evidenziare, dopo un accurato esame dello stato di fatto, le varie necessità d'intervento ai diversi livelli nonchè la priorità nella loro realizzazione, si dovrebbe articolare nei seguenti punti:

A) *AMBIENTE NATURALE*

Morfologia generale (pendenze, classi di pendenze) (1 carta)
Clima (precipitazioni, zone climatiche e fitoclimatiche) (1 carta)

(*) Testo predisposto dalla Delegazione regionale veneta dell'UNCEM e adottato dalle Comunità Montane della Regione.

Cenni sulle caratteristiche geologiche generali (principali tipi di terreni, ecc.) (1 carta).

Cenni di idrologia generale del territorio (torrenti, piogge intense, piogge max, piene ecc.) (1 carta).

Cenni di idrologia (rapporti suolo/roccia/acqua; propensioni al dissesto; frane esistenti di notevole importanza, ecc.) (1 carta).

Rapporto tra uomo e ambiente naturale (storia, attualità). Il rapporto tra uomo e ambiente (storia e attualità) potrebbe essere oggetto di un particolare capitolo a sè stante, dove si evidenzia l'evoluzione dell'ambiente naturale per effetto dell'azione antropica.

Le aree di interesse naturalistico (prima ricerca di carattere essenzialmente naturalistico) (1 carta).

B) *DEMOGRAFIA E OCCUPAZIONE*

Distribuzione territoriale della popolazione.
Dinamica demografica naturale e sociale.
Emigrazione temporanea all'estero.
Emigrazione temporanea e pendolarismo.
Previsioni demografiche al 1976 e 1981.
Stima dei tassi di attività.
Stima dell'offerta di lavoro.
Bilancio occupazionale per settori.

C) *L'AMBIENTE AGRICOLO E FORESTALE*

Carta pedologica: principali tipi pedologici del terreno (1 carta).

Le principali vocazioni colturali del territorio (1 carta).

Le principali risorse produttive, attuali e potenziali.

Le colture silvo-pastorali: attualità e prospettive (funzioni del bosco nel territorio; problemi di sviluppo forestale; i rimboschimenti, i miglioramenti dei boschi, ecc.) (1 carta)

Le colture agricole: realtà e prospettive (funzioni dell'agricoltura nel territorio; problemi principali di sviluppo agricolo, ecc., 1 carta)

Caratteristiche generali della proprietà fondiaria e delle aziende (polverizzazione; le forme di conduzione; le principali strutture agricole forestali esistenti, ecc.) (1 carta).

L'Azienda forestale nel comprensorio (situazione attuale e modelli per il futuro).

L'Azienda agricola nel comprensorio (situazione attuale e modelli per il futuro).

Le aziende miste (rapporti con i settori extragricoli, complementarietà tra i vari settori economici, ecc.).

Rapporti con le aree esterne.
Le infrastrutture ed i servizi sociali agricoli.
Ricerca di un equilibrio tra le risorse produttive agro-silvo-pastorali e la popolazione.

D) *INDUSTRIA ED ARTIGIANATO*

Dinamica industriale e sue prevalenti caratteristiche merceologiche.
Legami tecnologici tra i processi industriali produttivi esistenti e le possibilità di integrazione e di induzione.
La localizzazione delle aree industriali collegate alle aree attrezzate.
Eventuale indagine sulla domanda di lavoro industriale e sulla sua qualificazione professionale.
Situazione e prospettive di sviluppo del settore artigianale tipico.

E) *TURISMO*

Individuazione delle aree turistiche omogenee.
Valutazione delle tendenze nelle presenze.
Programmi di attrezzature ed investimenti relativi.
Capacità ricettive e loro evoluzione.

F) *SERVIZI PRODUTTIVI*

Struttura ed evoluzione del settore commerciale.
Struttura ed evoluzione del settore creditizio in rapporto allo sviluppo dell'economia.
I servizi assicurativi.
La rete di trasporti pubblici e i flussi.
Fiere e mercati.

G) *ISTRUZIONE*

La scuola dell'obbligo: dinamica delle iscrizioni e valutazione dell'evasione.
Localizzazione degli impianti scolastici in rapporto ai nuclei abitati.
La scuola media superiore: dinamica delle iscrizioni e considerazioni sul moto pendolare.

Le strutture scolastiche - Grado di efficienza degli impianti esistenti.

I distretti scolastici per la scuola superiore.

Attrezzature per l'integrazione dei fenomeni culturali (biblioteche, centri culturali, ecc.)

L'istruzione tecnica e professionale.

H) *SERVIZI SANITARI ED OSPEDALIERI*

Gli ospedali.
I presidi sanitari minori.
Le attrezzature assistenziali.
Le unità sanitarie locali.
Le unità locali dei servizi.

I) *INFRASTRUTTURE E SERVIZI*

Le autostrade e i grandi assi di comunicazione interregionale.
Interventi nella viabilità statale.
La rete provinciale delle strade.
Le viabilità minore (strade comunali).
Infrastrutture (le ferrovie).
Gli aeroporti.
Acquedotti.
Energia elettrica (illuminazione ed energia motrice).

Organizzazione e gestione dei servizi (trasporti, nettezza urbana, ecc.).

L) *SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA*

Generalità (collegamenti tra monte e piano).

Equilibrio idrogeologico e utilizzazione del suolo nel comprensorio (le colture agro-silvo-pastorali e l'equilibrio idrogeologico; storia, attualità e problemi futuri).

Opere di sistemazione idrogeologica eseguite (criteri e programmi seguiti, il Piano Generale di Bonifica Montana) (1 carta).

Le sistemazioni degli alvei.

La sistemazione delle pendici (sistemazioni intensive ed estensive, le colture come protezione del suolo, ecc.).

La scelta delle aree prioritarie di intervento (1 carta).

Problemi attuali e prospettive di azione futura.

M) *ASSETTO TERRITORIALE*

Esame sullo sviluppo storico degli insediamenti umani nel Comprensorio.

Distribuzione dei centri urbani ed esame delle loro caratteristiche e tendenza di sviluppo.

Rapporti tra fenomeni demografici, sociali ed economici.

Esame delle emergenze di valore storico o artistico; fenomeni di valorizzazione e depauperamento.

Grado di igienicità, di dotazione di servizi ed affollamento delle residenze.

Esame degli strumenti urbanistici e congruità delle loro normative, agganci con le scelte urbanistiche con l'esterno del Comprensorio. Rapporti con le aree metropolitane.

Previsione e coordinamento dei piani paesaggistici, di sviluppo turistico e piani territoriali.

LINEAMENTI PER LA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PRODUTTIVE DEL COMPRENSORIO.

Prima di passare al capitolo riguardante l'ordine delle indicazioni e direttive di sviluppo, si ritiene necessaria una premessa metodologica.

Il piano non dovrà essere uno strumento tecnicistico, opera di un demiurgo, ma un mezzo che, con l'aiuto degli strumenti della ricerca, darà alle popolazioni della Comunità la possibilità di operare coscienti scelte di politica amministrativa nel proprio territorio.

Emerge, pertanto, la necessità di studiare i mezzi che stimolino la partecipazione attiva della comunità alle scelte di piano.

A questo proposito, si propone, a titolo indicativo, la seguente metodologia.

1) Presa di coscienza della Comunità dell'importanza dello strumento programmatorio e della necessaria partecipazione dell'intera Comunità come protagonista delle scelte che riguardano il proprio futuro.

2) Analisi dei vari fenomeni (momento conoscitivo) e formulazione di prime ipotesi di sviluppo.

3) Illustrazione alla Comunità nel suo insieme e per settori degli studi suddetti e delle principali emergenze e ampio dibattito.

4) Sintesi della problematica e delle proposte emerse.

5) Stesura del piano preferenziale o eventualmente dei modelli alternativi.

6) Discussione finale per la scelta o l'avallo del piano proposto e sua redazione.

7) Illustrazione delle modalità di redazione del piano sia nel tempo sia nei settori; effetti immediati e secondari; invito alla partecipazione alla realizzazione del piano stesso.

Settore agro-silvo-pastorale: direttive fondamentali di sviluppo.
Aree di notevole interesse naturalistico: indicazioni per la difesa e valorizzazione per scopi culturali, scientifici, paesaggistici, turistici.
Sistemazione idrogeologica: direttive fondamentali di lavoro.
Industria e artigianato: linee e prospettive di sviluppo.
Turismo e servizi terziari: programmi ed investimenti.
Istruzione.
Servizi sanitari ed assistenziali.
Infrastrutture.
Piani urbanistici: ipotesi di assetto territoriale.

PROGRAMMA OPERATIVO QUINQUENNALE

La scelta del programma operativo quinquennale, che conclude l'impegno ora richiesto alle Comunità Montane e Consigli di Valle, dovrà essere operata come stralcio organico del piano generale ultraquinquennale con definizione dei criteri di priorità in base:

a) capacità di incentivazione diretta o indiretta allo sviluppo socio-economico;

b) grado di necessità ed urgenza dei servizi primari;

c) possibilità dello sviluppo organico dell'economia;

d) capacità di adattamento e duttilità di correzione verso fenomeni imprevedibili;

e) capacità di stimolo degli interventi da parte dei capitali privati;

f) prospettive di continuità ed organicità con gli stralci successivi.

Il programma prioritario si articolerà su due direttrici:

1) opere d'interesse nazionale o regionale;

2) opere pubbliche di interesse zonale o locale;

Per settori si indicheranno:

— viabilità;
— opere igieniche (acquedotti e fognature);
— scuola materna, elementari e secondarie;
— ospedali ed attrezzature sanitarie;
— altri servizi sociali.

Per quanto concerne l'incentivazione a favore di operatori pubblici e privati per lo sviluppo di particolari attività si possono considerare i seguenti settori:

— agricoltura e forestazione;

— artigianato e piccola industria;

— turismo, parchi pubblici e relativa attrezzatura, impianti sportivi;

— ricerche e studi per la valorizzazione e propaganda di risorse locali.

Infine, si ritiene fondamentale che, sia da parte delle Comunità Montane, sia della Regione vengano individuati metodi di controllo nella realizzazione del piano per una *costante verifica* della validità del programma nonchè della entità del suo utilizzo o fruizione da parte della Comunità.

U. N. C. E. M.
COMUNITA' MONTANE E CONSIGLI DI VALLE COSTITUITI AL 15-12-1971

N.	*Denominazione*	*Sede*	*Comuni N.*	*Popolaz. N.*	*Superf. Ha.*
	PIEMONTE				
	CUNEO				
1	Consiglio di Valle ALTA LANGA MONTANA (*)	Bossolasco	39	24.971	43.637
2	Consiglio di Valle GESSO - VERMENAGA - PESIO (*)	Robilante	10	28.320	69.384
3	Consiglio di Valle GRANA (*)	Caraglio	9	14.505	17.690
4	Consiglio di Valle MACRA (*)	S. Damiano M.	14	13.681	54.927
5	Consiglio di Valle MONGIA E CEVETTA	Ceva	8	8.638	13.199
6	Consiglio di Valle MONREGALESI (*)	Vicoforte	11	13.210	33.020
7	Consiglio di Valle PO (Consorzio BIM)	Paesana	16	21.899	36.363
8	Consiglio di Valle STURA DI DEMONTE	Demonte	12	14.515	60.135
9	Consiglio di Valle VALLE TANARO	Garessio	10	14.446	41.604
10	Consiglio di Valle VARAITA (Consorzio BIM)	Sampeyre	12	12.194	43.382
	NOVARA				
11	Consiglio di Valle ALTA OSSOLA	Domodossola	8	32.715	29.271
12	Consiglio di Valle ANTIGORIO E FORMAZZA (*)	Baceno	4	4.490	35.122
13	Consiglio di Valle ANZASCA (*)	Bannio A.	5	4.162	25.985
14	Consiglio di Valle ANTRONA	Montescheno	4	2.030	14.197
15	Consiglio di Valle CANNOBINA	Lunecco di Cavaglio S.	5	6.745	11.993
16	Castellania del Lago D'ORTA	Orta S. Giulio	8	23.576	14.372
17	Consiglio di Valle INTRASCA	Cambiasca	7	4.747	12.986
18	Consiglio di Valle VALLESTRONA	Valstrona	4	2.734	6.907
19	Consiglio di Valle VIGEZZO	S. Maria M.	8	7.689	27.583

	...RINO				
20	Consiglio di Valle ALTO CANAVESE	Cuorgné	7	17.500	10.568
21	Comunità Montana ALTA VALLE SUSA (*)	Oulx	12	10.455	64.176
22	Consiglio di Valle BASSA VALLE DELLA DORA BALTEA	Settimo Vittone	7	6.453	7.949
23	Comunità Montana BASSA VALLE DI SUSA E VALLE CENISCHIA (*)	Susa	25	35.428	46.784
24	Consiglio di Valle CHISONE E GERMANASCA	Perosa Argentina	18	24.479	60.966
25	Consiglio di Valle LANZO (*)	Ceres	17	21.224	64.043
26	Consiglio di Valle ORCO E SOANA	Noasca	12	14.175	62.779
27	Consiglio di Valle PELLICE (*)	Torre Pellice	9	20.420	29.302
28	Consiglio di Valle SACRA	Borgiallo	6	3.316	6.260
29	Consiglio di Valle SANGONE	Giaveno	6	18.449	16.388
30	Consiglio di Valle VALCHIUSELLA (*)	Vico Canavese	12	6.568	14.264
	VERCELLI				
31	Consiglio di Valle ALTA VALLE DEL CERVO	Campiglia C.	5	2.117	5.478
32	Consiglio di Valle ALTA VALLE DELL'ELVO	Graglia	7	9.095	8.710
33	Consiglio di Valle BASSA VALLE DEL CERVO	Andorno Micca	5	14.067	4.835
34	Consiglio di Valle VALSESIA	Varallo Sesia	28	36.388	76.320
35	Consiglio di Valle VALLE DI MOSSO	Veglio	11	17.173	10.092
36	Comunità Montana VALLE SESSERA	Coggiola	9	23.978	12.739
		Totale Piemonte	390	536.552	1.093.440

LIGURIA

	GENOVA				
37	Consiglio di Valle VALVERDE	Campomorone	2	9.256	5.708
	IMPERIA				
38	Consiglio di Valle ARROSCIA	Pieve di Teco	11	8.169	25.419

(*) con funzioni di Bonifica montana

N.	*Denominazione*	*Sede*	*Comuni N.*	*Popolaz. N.*	*Superf. Ha.*
39	Consiglio di Valle NERVIA (*)	Dolceacqua	8	8.364	17.225
40	Consiglio di Valle VAL IMPERO	Borgomaro	8	6.117	8.365
	SAVONA				
41	Consiglio di Valle ALTA VALLE BORMIDA (*)	Millesimo	13	19.072	31.758
42	Consiglio di Valle ERRO - OLBA - TEIRO - ARZOCCO (*)	Sassello	13	42.521	45.775
43	Comunità Montana SAVONA OVEST	Finale Ligure	17	30.083	28.541
		Totale Liguria	72	123.582	162.791

LOMBARDIA

N.	Denominazione	Sede	Comuni N.	Popolaz. N.	Superf. Ha.
	BERGAMO				
44	Consiglio di Valle ALTA VALLE S. MARTINO	Calolziocorte	3	2.755	1.680
45	Comunità Montana ALTO SEBINO	Lovere	11	26.576	10.427
46	Consiglio di Valle BREMBANA	Piazza Brembana	38	47.045	64.348
47	Consiglio di Valle CALEPIO E BASSO SEBINO	Sarnico	12	13.808	7.924
48	Comunità Montana VALLE CAVALLINA	Trescore B.	13	13.612	8.388
49	Consiglio di Valle IMAGNA	S. Omobono I.	14	14.487	9.378
50	Comunità Montana VAL DI SCALVE	Vilminore	4	6.157	14.041
51	Consiglio di Valle SERIANA	Clusone	31	87.691	61.038
	BRESCIA				
52	Comunità Montana VALLE CAMONICA (*) (Consorzio BIM)	Breno	48	108.041	134.007
53	Comunità Montana VALLE SABBIA (*)	Vestone	33	69.247	65.370
54	Consiglio di Valle VAL TROMPIA (*)	Gardone V. T.	15	76.339	27.484
	COMO				
55	Consiglio di Valle INTELVI	S. Fedele Intelvi	15	10.164	10.179
56	Consiglio di Valle VALSASSINA (*)	Introbio	17	15.209	22.383

	PAVIA				
57	Consiglio di Valle OLTRE PO' PAVESE (*)	Pavia	16	22.243	40.389
	VARESE				
58	Consiglio di Valle MEDIO VERBANO	Laveno M.	3	11.736	5.618
59	Comunità Montana del PIAMBELLO	Cunardo	19	42.079	23.000
60	Consiglio di Valle VALCUVIA	Cuveglio	14	12.166	7.845
61	Consiglio di Valle VEDDASCA DUMENTINA	Maccagno	7	5.421	8.448
		Totale Lombardia	313	584.776	521.947

TRENTINO-ALTO ADIGE

	TRENTO				
62	Comunità Montana ALTA ANAUNIA	Fondo	13	10.181	15.831
63	Comunità Montana VAL DI SOLE	Malè	9	12.383	54.102
	BOLZANO				
64	Comunità Montana BURGRAVIATO	Merano	23	26.045	90.618
65	Comunità Montana VALLE ISARCO	Bressanone	19	48.949	127.378
66	Comunità Montana VALLE PUSTERIA	Brunico	26	54.711	207.165
67	Consorzio di Valle VENOSTA	Silandro	16	35.195	156.899
		Totale Trentino-Alto Adige	106	187.464	651.993

VENETO

	BELLUNO				
68	Comunità Montana AGORDINA	Agordo	15	29.461	62.919
69	Comunità Montana ALPAGO	Puos d'Alpago	5	12.500	17.070
70	Comunità Montana BELLUNESE (*)	Belluno	8	69.544	56.862
71	Consiglio di Valle del BOITE	Borca di C.	5	6.287	19.340
72	Consiglio di Valle CADORE CENTRALE	Domegge	7	17.274	50.970
73	Consiglio di Valle COMELICO E SAPPADA (*)	S. Stefano di C.	6	12.002	34.401
74	Comunità Montana FELTRINA	Feltre	13	67.764	60.492

(*) con funzioni di Bonifica montana

N.	Denominazione	Sede	Comuni N.	Popolaz. N.	Superf. Ha.
	VERONA				
75	Comunità Montana del BALDO (*)	Verona	9	20.572	25.525
76	Comunità Montana DELLA LESSINIA (*)	Verona	18	35.529	45.059
	VICENZA				
77	Consiglio di Valle ALTO ASTICO E POSINA	Arsiero	8	13.564	18.665
78	Consiglio di Valle del BRENTA	Bassano del G.	8	12.212	14.284
79	Consiglio di Valle LEOGRA	Schio	4	10.880	8.300
80	Comunità Pedemontana del BASSO ASTICO	Braganze	12	18.303	14.132
81	Comunità Montana dei 7 COMUNI	Asiago	8	25.786	46.668
	TREVISO				
82	Comunità Montana GRAPPA	Crespano del G.	6	18.631	13.068
		Totale Veneto	132	370.309	487.755

FRIULI-VENEZIA GIULIA

N.	Denominazione	Sede	Comuni N.	Popolaz. N.	Superf. Ha.
	UDINE				
83	Comunità CARNICA (*)	Tolmezzo	38	78.770	219.000

EMILIA-ROMAGNA

N.	Denominazione	Sede	Comuni N.	Popolaz. N.	Superf. Ha.
	BOLOGNA				
84	Comunità Montana APPENNINO BOLOGNESE	S. Benedetto Val S.	20	77.690	122.359
	PARMA				
85	Comunità Montana APPENNINO PARMENSE	Parma	23	77.698	198.870
	PIACENZA				
86	Comunità Montana APPENNINO PIACENTINO	Piacenza	15	44.635	106.189

	REGGIO EMILIA				
87	Comunità Montana APPENNINO REGGIANO	Castelnuovo ne' M.	13	58.438	97.196
		Totale Emilia-Romagna	71	257.461	524.614

TOSCANA

	AREZZO				
89	Comunità Montana ALTO TEVERE (*)	Pieve S. Stefano	5	16.483	52.436
89	Consiglio di Valle del CASENTINO	Poppi	13	45.034	71.976
	FIRENZE				
90	Comunità Montana ALTO MUGELLO	Palazzuolo sul S.	3	15.741	53.503
91	Consiglio di Valle VAL DI SIEVE	Borgo S. Lorenzo	12	68.914	84.000
92	Consiglio di Valle ALTA VAL DI BISENZIO	Cantagallo	4	26.497	32.616
	GROSSETO				
93	Comunità Montana AMIATA ([1])	Arcidosso	11	53.841	103.509
	LUCCA				
94	Consiglio di Valle della GARFAGNANA (*)	Castelnuovo G.	17	39.807	54.930
	MASSA CARRARA				
95	Consiglio di Valle della LUNIGIANA	Pontremoli	14	74.233	97.459
		Totale Toscana	79	340.550	550.429

MARCHE

	ASCOLI PICENO				
96	Comunità Montana del VETTORE	Comunanza	10	17.826	28.238
	MACERATA				
97	Consiglio di Valle ALTA VALLE DEL CHIENTI	Camerino	10	21.000	52.331
		Totale Marche	20	38.826	80.569

(*) con funzioni di Bonifica montana
([1]) Comprende territorio in provincia di Siena.

N.	Denominazione	Sede	Comuni N.	Popolaz. N.	Superf. Ha.
	LAZIO				
	FROSINONE				
98	Consiglio di Valle del COMINO	Atina	14	39.529	29.953
	RIETI				
99	Consiglio di Valle del TURANO	Colle di Tora	13	10.993	26.686
100	Consiglio di Valle ALTO VELINO	Antrodoco	8	15.505	52.511
101	Consiglio di Valle del SALTO	Petrella Salto	7	3.964	49.460
	ROMA				
102	Consiglio di Valle ANIENE	Subiaco	42	117.231	94.251
		Totale Lazio	84	187.222	252.861
	ABRUZZI				
	L'AQUILA				
103	Consiglio di Valle ALTO SANGRO E ALTIPIANO DELLE CINQUEMIGLIA (*)	Castel di Sangro	13	19.200	58.250
104	Consiglio di Valle DEL CAVALIERE	Carsoli	4	8.765	18.455
105	Consiglio di Valle DEL GIOVENCO	Pescina	8	19.397	30.347
106	Consiglio di Valle IMELE	Tagliacozzo	3	14.258	19.974
107	Comunità Montana ROSA E AMPLERO	Trasacco	6	18.234	32.821
108	Consiglio di Valle ROVETO	Morino	8	22.433	32.966
109	Consiglio di Valle del SAGITTARIO	Anversa degli A.	7	12.650	31.686
	TERAMO				
110	Consiglio di Valle FINO E PIOMBA	Atri	11	41.953	37.896
111	Comunità Montana TORDINO VOMANO (Consorzio BIM)	Teramo	22	56.129	81.001
		Totale Abruzzi	82	213.019	343.396

BASILICATA					
	POTENZA				
112	Consiglio di Valle ALTO BRADANO	Pietragalla	5	22.584	42.827
113	Consiglio di Valle del MELANDRO	Sasso di C.	8	29.734	35.274
114	Consiglio di Valle del NOCE	Lagonegro	6	32.301	48.179
		Totale Basilicata	19	84.619	126.280
CALABRIA					
	CATANZARO				
115	Comunità Montana REVENTINA E CONTERMINI	Soveria M.	8	25.300	22.314
	COSENZA				
116	Comunità Montana DEL FERRO E DELLO SPARVIERO (*)	Trebisacce	14	40.000	65.815
117	Comunità Montana del POLLINO	Castrovillari	12	50.412	71.234
118	Comunità Montana SILANA	Spezzano Pic.	9	64.905	97.402
119	Consiglio Unione Valli COCCHIATO - ESARO - FULLONE	Malvito	8	22.103	29.457
		Totale Calabria	51	202.720	286.222
SICILIA					
	MESSINA				
120	Consiglio di Valle dell'ALCANTARA ([1])	Francavilla di S.	13	36.430	59.695
		Totale generale	1.470	3.242.300	5.360.992

(*) con funzioni di Bonifica montana
([1]) Comprende territorio in provincia di Catania.

BIBLIOGRAFIA SULLE COMUNITA' MONTANE

Alessandri Giovanni: Il problema della montagna e le comunità montane - Aggiornamenti sociali - Milano - n. 4 - aprile 1971

Amministrazione Provinciale di Bologna

— Statuto della Comunità montana dell'Appennino bolognese - Bologna 1969

— Comprensori bolognesi di pianura e montagna - Bologna 1969

— Nanni R. - Barbieri L. - Giordani P.L. - Pedrini L. - Scardovi I. - Tarozzi E. - Bellotti F. - Tonioli L. - Veronesi D.: Il comprensorio della montagna bolognese - Bologna 1968

— Giordani P.L. - Bagnaresi U. - Bellatti F. - Tarozzi E. - Veronesi D.: Primo schema di sviluppo economico della Comunità montana dell'Appennino bolognese

Annuario 1970 *dei Comuni e degli Enti montani* - Ed. « Il Montanaro s.r.l. » - Roma 1970 - Consigli di Valle e Comunità montane

Antonini Ezio: I Consorzi fra gli Enti Locali - Esperienze Amministrative - Milano 1968

Arioli Gennaro: Il servizio sociale di valle in provincia di Varese - « Il Montanaro d'Italia » - n. 6, 1967

Atti del Convegno Nazionale dei Consigli di Valle - 1° Salone Internazionale della Montagna - Relazioni di: Gianni Oberto, Roberto Lucifredi, Luigi Pezza - Amministrazione Provinciale Torino 1963

Atti del 3° Convegno sui problemi della montagna - 3° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1966

Atti dei successivi convegni 1967, 1968, 1969, 1970, 1971 - Atti del convegno di Rovereto su « L'insediamento turistico e residenziale nell'ambiente montano dell'arco alpino » - Ed. Camera di Commercio di Trento - 1971

— Atti del XXIII Congresso nazionale delle bonifiche - La protezione del suolo e la regolazione delle acque « Il Mulino » - Bologna 1967

Bagnaresi Umberto: Comunità montane e piani zonali per lo sviluppo economico e sociale dei comprensori montani - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 1-1971

— I rimboschimenti nell'Appennino Tosco-Emiliano - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 7-8/1971

Belfiore Dino e Piazzoni Giuseppe: Relazioni al 3° Convegno Nazionale Consigli di Valle - Amministrazione Provinciale Torino 1960

Bellisario Tito: L'Ente di sviluppo in Abruzzo e i Consigli di Valle - « Il Montanaro d'Italia » - n. 2 - 1969

Beltrame Carlo: I comprensori nell'esperienza italiana - Esperienze Amministrative - Milano 1969

Bencetti Luigi: Il Consiglio di Valle - UNCEM - Roma 1960

Benvenuti Feliciano: Natura giuridica e strutture delle comunità montane - in « Corriere Amministrativo » n. 4 - 1960
— Gli ordinamenti consortili e i loro sviluppi - in atti del V Convegno di studi di scienza dell'amministrazione - Milano, Giuffrè, 1961
Bertoglio Franco, Martinengo Edoardo: La Provincia di Torino per la Montagna - Amministrazione Provinciale di Torino - settembre 1969
Bertone Emiliano: I Consigli di Valle o Comunità Montane nel nostro ordinamento amministrativo - in « Attualità Amministrativa - luglio-agosto - 1960
— Dalla Comunità Montana alla Comunità turistica - in « Attualità Amministrativa » - dicembre - 1956
— Consorzi - Consigli di Valle e Comunità di Zona - in « Attualità Amministrativa » - gennaio - 1963
Bertone-Selvini-Petruzzelli: Schema di statuto di Comunità Montana o Consiglio di Valle - Stresa - 1958
Bettiol Giorgio: Regioni e comunità montane - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 11-12/1970
Bianchi Giuliano: Ipotesi di lavoro ed esperienze in tema di organismi di tipo comprensoriale - La Regione Emilia-Romagna - 1967
Bignami Gianromolo: La politila delle Comunità - « Il Montanaro d'Italia » n. 9-10/1971
Boato Alessandro: Il comprensorio nell'esperienza trentina - Quaderni di azione sociale - 1968
Bosco: I Consigli di Valle nell'ordinamento amministrativo italiano - Roma - 1959
Brandalesi Spartaco: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Camera dei Deputati: Resoconti dei dibattiti sulla nuova legge della montagna aprile e novembre 1971
Castagno Gino: Un programma legislativo per la montagna - Il Comune Democratico - Roma 1968
Chevallax Georges-André: Il raggruppamento comunale in Europa - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 11-12/1970
Chiesa Giuseppe: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Dal Vit L.: I Consorzi dei Comuni - I Consigli di Valle e le Comunità Montane - Amminis. Prov. Bologna 1969
Della Briotta Libero: La montagna richiede interventi globali - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 1/1971
— Relazioni alla Camera dei Deputati sulla nuova legge della montagna - aprile 1971 e novembre 1971 - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 4 e n. 11-12/1971
Dell'Oro-Petri Lycia: Il servizio sociale nei comuni - Esperienze Amministrative - Milano - 1969
Demarchi F.: L'integrazione dei comuni negli enti territoriali intermedi -
— Prospettive di efficienza - 1961

Facchiano Ferdinando: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Federbim: Quaderni n. 1, n. 2, n. 3, n .4 - 1963-1965 - Roma
Fiorentino Fabio: Per una definizione del comprensorio - Esperienze Amministrative - Milano - ottobre 1968
Franceschini Aldo Maria: I Consigli di Valle o Comunità Montane - ediz. CEDEL - Morciano di Romagna - 1962

Ghio Enrico: Per una politica della montagna - Discorso alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1966

— La montagna nella programmazione territoriale - in « La Montagna tra povertà e sviluppo » - Ed. La Bonifica - 1968
— L'organizzazione dei Comuni montani per la salvaguardia del suolo in Italia - da « La difesa del suolo in Italia » - Ed. Vita e Pensiero - Milano - 1968
— La funzione della proprietà degli Enti locali nello sviluppo economico dell'Arco Alpino - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1969
— Intervento al convegno di Torino - Torino 30-1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Giordani P.L.: Natura e problemi dei comprensori - « La Regione Emilia-Romagna » - 1965

Giraudo Giovanni: Il problema della montagna nello Stato democratico - discorso alla Camera dei Deputati il 3 marzo 1954

Hazon Filippo: Relazione introduttiva al convegno su « La dimensione comprensoriale nell'ambito della programmazione economica e territoriale » - Centro Studi P.I.M. - Milano - 1967

Kessler Bruno: La riorganizzazione degli Enti Locali in provincia di Trento - « Il Montanaro d'Italia » n. 7/8 - 1967

Il Montanaro d'Italia - Rivista dell'Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani - Roma - Raccolta annate dal 1966.

Legge Regionale in Trentino Alto Adige per i finanziamenti ai Consigli di Valle e Comunità Montane - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1968

Lucifredi R. - Coletti: Decentramento amministrativo - UTET Torino - 1956

Lucifredi Roberto: Relazione alla prima assemblea nazionale dei Consigli di Valle - Valsesia (ed. UNCEM - Roma)

Marchini Luigi: Relazione al Convegno regionale sulla montagna - Borgotaro e ottobre 1968
— Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia », n. 10 - 1969
— Una verifica necessaria - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 11-12/1970

Marchini M.: Sullo sviluppo della montagna emiliano-romagnola - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 2 - 1964

Martinengo Edoardo: Il Piano generale del Consiglio di Valle elemento fondamentale per la rinascita della vallata alpina - Amministrazione Provinciale di Torino - 1958
— Consigli di Valle e bonifica montana - Amministrazione Provinciale Torino - 1966
— Montagna oggi e Domani - Torino 1968

Martini Gianfranco: Esigenze e strumenti di collaborazione intercomunale - « Il Montanaro d'Italia » n. 7/8 - 1967

Mazzoli Giacomo: La funzione della Comunità Montana nella Programmazione Economica - da « Il Montanaro d'Italia » n. 9 - 1968
— Relazione al Consiglio Nazionale UNCEM sulla nuova legislazione a favore dei territori Montani - da « Il Montanaro d'Italia » n. 5/6 - 1969
— Intervento alla Tavola Rotonda - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro l'Italia » n. 10 - 1969
— Relazione al Senato sulla nuova legge della montagna - ottobre, novembre 1971 - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 11-12/1971

Ministero Agricoltura e Foreste - Direz. Gen. Economia Montana: Elementi di legislazione comparata a favore dei territori montani - 1966
— Commissione di studio per l'aggiornamento ed il coordinamento delle leggi relative ai territori montani - Relazione conclusiva - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1967
— Consuntivo sull'applicazione delle norme a favore della montagna
— Circolare ministeriale n. 22 del 7 luglio 1971 per la redazione dello studio preliminare al piano di sviluppo della comunità montana -

Istruzioni della segreteria generale dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 7-8/1971

Nanni R., Tarozzi E.: Il comprensorio montano bolognese - « La regione Emilia-Romagna » - Bologna - 1966
Natali Lorenzo: La politica per la montagna. Discorso alla festa nazionale della montagna - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 8-9/1970
— Discorsi alla Camera e al Senato sulla nuova legge della montagna - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 4 e n. 11-12/1971
— Per la montagna italiana nuove prospettive - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 9-10/1971
Novacco N.: Zone omogenee e sviluppo economico regionale - « Nord e Sud » - 1959

Oberto Gianni: L'avvenire delle zone montane nel quadro della programmazione economica e del rinnovo della legislazione sui territori montani - VI Congresso Nazionale UNCEM - Roma - 1966
— Regione e montagna. Relazione al 7° convegno sulla montagna - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 10-1970

Pancheri Enrico: La pianificazione urbanistica in una provincia montana - da « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1967
Patacini G.: Proposte per una suddivisione in comprensori della regione Emilia-Romagna - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 5 - 1964
Pecchioli Arrigo: I Congressi dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » n. 5 - 1966
Peracchi E.: I livelli sub-centrali di governo e il loro ruolo nell'assetto amministrativo italiano - su « Città e Società » n. 4 - 1968
Pezza Luigi: Il Consiglio di Valle nei rapporti con altri Enti Montani - UNCEM - Roma - 1960
— I Consigli di Valle nel quadro della Programmazione - UNCEM - Roma - 1964
Piazzi Tonino: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Piazzoni Giuseppe: Compartecipazione IGE Comuni Montani e finanziamento Consigli di Valle - Relazione al VI Convegno Nazionale Consigli di Valle - Roma 22 settembre 1962
— Le Comunità Montane e i Consigli di Valle nella politica di programmazione e nell'ordinamento Regionale - Relazione al Consiglio Nazionale UNCEM 23-10-1962
— Organizzazione e attività delle Comunità Montane in provincia di Varese. Relazione al convegno di Torino, 3 giugno 1963.
— Finanza locale: Relazione al Congresso UNCEM 1966 - Il Montanaro d'Italia - n. 5 - 1966
— La Comunità Montana nella realtà odierna e nello sviluppo futuro - « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1966
— Intervento al XXIII Congresso Nazionale delle Bonifiche - dagli « Atti » - Ed. Il Mulino, Bologna - Roma - 1967
— Quindici anni di vita dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » n. 11-12 - 1967
— La Comunità Montana - in « La Montagna tra povertà e sviluppo » - Ed. La Bonifica - Roma - 1968
— La IV Legislatura e i provvedimenti per la Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1968
— Attualità e avvenire dei Consorzi forestali e delle Aziende Speciali nel quadro dello sviluppo economico e sociale della montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1968
— Enti Locali e Montagna in « Agricoltura d'Italia », Roma n. 6 - 1969
— Intervento alla Tavola Rotonda - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

— Gli statuti delle comunità montane - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 11-1969
— Modificare la legislazione sui comuni - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 1-1970
— Regione e agricoltura - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10-1970
— Montagna ed enti locali negli statuti regionali - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 5-6/1971
— Modificata la legge sull'ordinamento dei comuni nel Trentino A.A. - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 9-10/1971
— La comunità montana struttura portante della nuova politica per la montagna - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 11-12/1971

Pizzigallo Vitantonio: La montagna italiana. Problemi e prospettive - Roma - 1967 - 1970

Provincia autonoma di Trento: Il piano urbanistico provinciale nella relazione del Presidente della Giunta Kessler B. - in Quaderni de « Il Trentino » n. 8-9 - 1968

Ricoveri G.: I comuni di media e piccola dimensione e i problemi dello sviluppo economico - in « Esperienze Amministrative » n. 2 - 1965

Rizzi L.: Creare una coscienza di appartenenza al comprensorio superando il municipalismo - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 6 - 1967

Senato della Repubblica: Dibattito sulla Montagna - 27-28 gennaio 1969
— Resoconti dei dibattiti sulla nuova legge della montagna - ottobre e novembre 1971

Tarozzi E., Veronesi D.: La dimensione geo-demografica del comprensorio - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 1 - 1969

Torrani G.: Nuove strutture amministrative per una politica di programmazione - in « Esperienze Amministrative » n. 13-14 - 1968

Trebeschi Cesare: La montagna nello sviluppo della Regione: appunti sui problemi istituzionali - da « Il Montanaro d'Italia » n. 7-8 - 1969

U.N.C.E.M.: Atti del I Congresso - Roma 1954
— Atti del II Congresso - Roma 1956
— Atti del III Congresso - Roma 1958
— Relazioni del IV Congresso - da « Il Montanaro d'Italia » - 1961
— Relazioni del V Congresso - da « Il Montanaro d'Italia - 1964
— Atti del VI Congresso - 1966 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 1-2 - 1967
— Il VII congresso dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 1-1971.
— Statuto tipo della comunità montana - da « Il Montanaro d'Italia » - n. 10-1969

Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
— Monografie regionali per la programmazione economica - Ed. Giuffrè - 1966
— Aree economiche in Italia (contributo alla programmazione) a cura di Tagliacarne G. - Ed. Giuffrè - 1966

Unione Regionale delle Province Emiliane: Comprensori o rapporti tra Ente Provincia e comunità locali - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 6 - 1967

Unione Regionale delle Province Emiliane - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani: Convegno regionale sulla montagna emiliano-romagnola - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 2 - 1964

Unione Regionale delle Province Lombarde - Istituto per la scienza della amministrazione pubblica (I.S.A.P.): Prima tavola rotonda sulla posizione e funzioni della Province nella prospettiva regionale - Milano - 1967
— Seconda tavola rotonda sulla posizione e funzioni delle Province nella prospettiva regionale - Milano - 1968

Villani Andrea: Le strutture amministrative locali: tendenze evolutive nel campo dell'organizzazione e della finanza - 2 vol. - Ed. Franco Angeli - Milano - 1968

Voce: « Consorzi fra enti pubblici » in « Novissimo digesto italiano », Utet Torino - 1959

Zangrande Fiorello: Uno strumento di rinascita montana - in « Monti e Boschi » - agosto - 1962

— Tre tipici aspetti dell'attività dei Consigli di Valle - in « Monti e Boschi » - marzo - 1963

Zanelli E.: Costituire i « Consigli di Valle » nell'Appennino romagnolo - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 4 - 1957

U. N. C. E. M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)
	DELEGAZIONI REGIONALI
PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	20121 MILANO presso Sez. Spec. Economia Montana Piazza S. Fedele, 2 - tel. 02/802.507
Provincia autonoma *TRENTO*	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma *BOLZANO*	39100 BOLZANO
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE - presso Ente Friulano di Econ. Mont. Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/30.77
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/50133
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/24141
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO
SICILIA	98100 MESSINA
SARDEGNA	09100 CAGLIARI

IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

Direttore: ENRICO GHIO
Condirettore responsabile: GIUSEPPE PIAZZONI

Comitato di redazione: on. dr. Enrico Ghio, Giuseppe Piazzoni, avv. Leonardo Leonardi, avv. Neristo Benedetti, sen. prof. Giacomo Mazzoli, avv. Gianni Oberto-Tarena, prof. Orfeo Turno Rotini

Editore: IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116

« Il Montanaro d'Italia », nato nel 1952, all'indomani della costituzione della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani, come giornale quindicinale ha accompagnato per lunghi anni le battaglie e l'azione svolta per iniziativa e stimolo dell'UNCEM a favore dello sviluppo economico e sociale delle zone montane. Nel marzo 1966 « Il Montanaro d'Italia » si è trasformato in rivista mensile per meglio approfondire e divulgare i problemi della montagna italiana.

La Rivista viene spedita ai Comuni ed a tutti gli Enti Montani aderenti all'UNCEM e a numerosi abbonati italiani ed esteri.

Sfogliando il sommario dell'annata 1971, nella quale abbiamo stampato n. 7 fascicoli per complessive 972 pagine, i lettori vecchi e nuovi possono rendersi conto dello sforzo compiuto dalla rivista per assolvere, nel modo migliore, al proprio compito.

Gli studiosi, gli amministratori pubblici, i tecnici e tutti coloro che sono interessati allo sviluppo economico e sociale della montagna possono ritrovare nella rivista uno strumento di utile consultazione.

— Abbonamento ordinario per il 1972 L. 5.000; sostenitore L. 10.000.

— Versamenti mediante C/C postale N. 1/58086 intestato a: Il Montanaro S.r.l. - V.le Castro Pretorio, 116 - Roma.

ANNUARIO 1970
DEI COMUNI ED ENTI MONTANI

Ed. Il Montanaro s.r.l. - Roma

pp. 320 - L. 3.000

È l'unico annuario dei comuni ed enti montani costituiti in tutte le province d'Italia.

Vi sono elencati i 3.971 comuni montani, le comunità montane, i consorzi di bonifica, i consorzi B.I.M. e tutti gli altri enti operanti in montagna.

L'ANNUARIO costituisce un indispensabile vademecum per quanti si occupano dei problemi della montagna.

Per ordinazioni servirsi del C/C postale N. 1/58086 intestato « Il Montanaro s.r.l. » - Roma.

Finito di stampare da « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)
il 15 gennaio 1972



FMP 488